

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

464^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 8 LUGLIO 1966

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI Pag. 24867

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente
in sede deliberante di disegno di legge già
deferito alla stessa Commissione in sede
referente 24867

Presentazione 24906

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 24867

Seguito della discussione:

« Provvedimenti per lo sviluppo dell'agri-
cultura nel quinquennio 1966-1970 » (1519):

PRESIDENTE 24874, 24879
AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il te-
soro* 24903
ANGELILLI 24882
BERGAMASCO 24890 e *passim*
BOCCASSI 24893, 24894

BOLETTIERI, *relatore* Pag. 24868 e *passim*

BONACINA 24881

CARELLI 24896

CIPOLLA 24869 e *passim*

CONTE 24897, 24900, 24903

CRESPELLANI 24880, 24881

* GRIMALDI 24878, 24879

MILILLO 24878 e *passim*

MORETTI 24894, 24895

* PELLEGRINO 24896

PIRASTU 24882

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle
foreste* 24871 e *passim*

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste* 24875

TORTORA 24877

VERONESI 24870 e *passim*

ZONCA 24873

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

Z A N N I N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Tessitori per giorni 8.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Riordinamento e ammodernamento dell'Arsenale della Marina militare in Taranto » (1757);

« Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica » (1758).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e

belle arti), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati FABBRI Francesco ed altri. — « Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari » (1449), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 » (1519)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 ».

Siamo giunti all'esame dell'articolo 34. Si dia lettura di tale articolo.

Z A N N I N I , Segretario:

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34.

(Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64)

Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, possono essere concessi contributi sino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 30 per cento nei territori di cui alla

legge 10 agosto 1950, n. 646. Tuttavia, per le iniziative assunte da enti di sviluppo, da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, da cooperative, nonché da consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di una pluralità di aziende, la misura del contributo può raggiungere il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di stabilire, con apposito decreto, i criteri per l'attuazione degli interventi.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bolettieri, Tedeschi, Carelli, Militeri, Indelli e Schiavone è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire l'articolo 34 con il seguente:

« Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del Regolamento numero 17/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, possono essere concessi, in aggiunta ai contributi a carico del FEOGA contributi in conto capitale.

Tali contributi possono essere concessi fino al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per una somma non superiore alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento.

Fermo restando il limite del 25 per cento della spesa ammessa, il contributo può essere concesso fino ad una misura massima pari alla differenza fra il 60 per cento di tale spesa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

Per le opere e gli impianti di interesse collettivo, eseguite da enti di sviluppo, da enti pubblici operanti nel settore agricolo, da consorzi di miglioramento fondiario, da cooperative, nonché da consorzi di produttori agricoli, può essere concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei contributi previsti nel presente articolo, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

I mutui di cui al precedente comma sono ammessi, per la durata di un ventennio, al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi di interesse praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso del 3 per cento, riducibili al 2 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

Alla concessione e liquidazione dei contributi e dei concorsi sui mutui, che non sono cumulabili con alcun'altra provvidenza creditizia o contributiva, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di stabilire, con apposito decreto, i criteri per l'attuazione degli interventi e del necessario coordinamento con quelli disposti in applicazione della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bolettieri ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O L E T T I E R I , relatore. Onorevoli colleghi, si tratta di predisporre le condizioni per poter usufruire dei benefici del Fondo garanzia e orientamento della CEE. È previsto nel regolamento n. 17, del 5 febbraio 1964, che si può intervenire laddove ci sono delle iniziative cui partecipi anche il Paese d'origine con propri contributi. Qui alla forma dei contributi abbiamo voluto anche aggiungere la forma dei mutui agevolati, che non era prevista nel testo origi-

nario che in Commissione avevamo approvato così com'era.

Si è ritenuto utile provocare anche qui un apporto di capitale esterno e comunque diluire nel tempo una forma di intervento ancor più massiccia che non quella con i soli contributi in conto capitale.

È evidente la necessità di proporre un articolo del genere, e questo l'abbiamo detto anche in Commissione. Quello che c'è di nuovo è che, oltre ai contributi previsti nella forma cui si è accennato, al 25 per cento, sono anche previsti i mutui nella forma che è stata testè letta.

CIPOLLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Desidererei avere alcune notizie. In primo luogo — può darsi che mi sia sfuggito — vorrei conoscere chi è che ha elaborato questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Cipolla, io ho già precisato che è stato presentato dal senatore Bolettieri e da altri senatori.

BOLETTIERI, *relatore*. Le firme indicano chiaramente l'ispirazione politica dell'emendamento, senatore Cipolla.

CIPOLLA. La matrice non ha importanza, tanto più che è sempre unica negli emendamenti della maggioranza ed è extra politica, purtroppo.

Ma io vorrei contezza di alcune differenze che noto così ad occhio e croce tra questo articolo sostitutivo e l'articolo 34 precedente. Le differenze sono tre: la prima riguarda l'ammontare dei contributi, che è elevato; la seconda riguarda i titolari di questi contributi. A proposito io vorrei sapere che cosa significa enti pubblici operanti nel settore agricolo, cioè, per esempio, se un consorzio di bonifica è un ente pubblico operante nel settore agricolo.

La terza differenza riguarda la non cumulabilità con altre provvidenze creditizie o contributive.

BOLETTIERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLETTIERI, *relatore*. Qualche osservazione in attesa che il Ministro prenda la parola su questo argomento. Per quanto riguarda gli aumenti dei contributi, senatore Cipolla, non so che cosa le dia ombra in questo aumento dei contributi. Non ho capito non la domanda ma lo spirito della domanda cioè la preoccupazione che, in ordine a questo aumento, si determina nel senatore Cipolla. Quindi pregherei ancora di chiarire.

Per il secondo punto è evidente che tra gli enti pubblici operanti nel settore agricolo non sono compresi i consorzi di bonifica.

Perciò è stata usata una dizione diversa: evidentemente non è un raggirio di parole per comprenderli. Quali sono gli enti pubblici operanti in agricoltura? Adesso dovremo fare un'indagine per vedere quali sono; non c'è dubbio che noi non riteniamo compresi i consorzi di bonifica, mentre sono compresi gli enti di irrigazione.

Terzo punto: la non cumulabilità: la dizione è chiara, senatore Cipolla; « alla concessione e liquidazione dei contributi e dei concorsi sui mutui che non sono cumulabili con altre forme di provvidenze creditizie e contributive provvede eccetera eccetera ». È evidente che se, nell'applicazione di questo articolo, interveniamo a favore di chi ha già usufruito di altro beneficio, non possiamo cumularlo con altre provvidenze creditizie o contributive che siano, quali ad esempio quelle che abbiamo preso in considerazione nell'articolo 16 o in altro articolo.

Se interveniamo applicando l'articolo 34 non possiamo cumulare queste provvidenze con quelle eventualmente concesse o che vorremmo concedere con l'applicazione di altri articoli. Quindi, salvo la prima che non

ho capito, per le altre due osservazioni le risposte mi sembrano ovvie.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Per prima cosa ci rammarichiamo che la maggioranza presenti non degli emendamenti — poichè non si tratta di emendamenti — ma degli articoli sostitutivi o integrativi, all'ultimo momento, mettendoci nelle condizioni di non poter deliberare con l'oculatazza che sarebbe necessaria ed opportuna sugli argomenti e le finalità politiche che si vogliono conseguire con tali imprevedute innovazioni.

Gradirei, perciò, che il presentatore, senatore Bolettieri, ci chiarisse due cose: primo perchè inserendo le iniziative da eseguirsi nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, che sono quelli del Mezzogiorno, non ha ritenuto o non ritiene opportuno inserire anche le iniziative da eseguirsi nei territori montani.

B O L E T T I E R I , *relatore*. A questo proposito c'è un emendamento e ne parleremo in quella sede.

V E R O N E S I . Gradirei che queste iniziative fossero precisate nelle finalità. Noi, infatti, abbiamo il diritto di sapere, e chi presenta ha il dovere di precisare, le ragioni per cui non si presenta un emendamento ma un articolo sostitutivo come quello proposto; in secondo luogo chiederemmo per quale motivo non si è ritenuto opportuno inserire fra i beneficiari l'imprenditore agricolo singolo.

Posto che possono fruire del regolamento comunitario n. 17 anche gli imprenditori singoli e posto che negli altri Paesi della Comunità largamente gli imprenditori singoli chiedono l'applicazione del regolamento numero 17, chiedo per quale motivo noi dobbiamo porre gli imprenditori singoli italiani in condizioni di discriminazione riguardo alla possibilità di utilizzare dei benefici previsti dal regolamento n. 17 nonchè dei contributi integrativi che, con il piano verde, si

vogliono instaurare. Gradirei che il relatore ci desse spiegazioni in proposito.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Senatore Veronesi, non dimentichiamo che si tratta di un articolo essenzialmente tecnico in cui scopo è quello di mettere il Governo in condizioni di usufruire dei fondi FEOGA. Quindi il Governo, nel promuovere questo provvedimento, deve tener conto delle esigenze comunitarie, le quali favoriscono iniziative che possono trasformare le strutture arretrate dell'economia agricola che, si è sempre detto, senatore Veronesi, sono maggiormente presenti nel Sud. È evidente dunque che vi è più facilità di accoglimento delle nostre domande, dei nostri progetti di trasformazione di strutture aziendali se noi le presentiamo come dirette a trasformare le strutture agricole del Sud. Se cominciamo a comprendere le zone montane (le cui esigenze comprendiamo perfettamente) le zone sottosviluppate del Centro-nord (le cui esigenze comprendiamo esattamente) troveremmo, a mio avviso, meno comprensione e meno sensibilità nell'accoglimento delle nostre domande.

Ha parlato poi, senatore Veronesi, della esclusione dell'imprenditore singolo. Tenga presente che si tratta di un tipo di intervento particolare. È evidente che se noi presentiamo un progetto di trasformazione del singolo, per dire che questi trasforma le strutture della sua singola azienda, questo può essere rilevante ai fini di una politica interna, ma non può essere chiaramente percepito nei confronti della trasformazione di strutture agricole nell'ambito comunitario.

V E R O N E S I . Il regolamento comunitario prevede che i singoli possano fruire dei contributi o no?

B O L E T T I E R I , *relatore*. Sì! Ma non dice: mettiamo...

V E R O N E S I . E allora perchè lo volete escludere?

B O L E T T I E R I , *relatore* ...a disposizione del singolo, che vuole trasformare le strutture, i fondi FEOGA. Questo è il motivo, senatore Veronesi.

V E R O N E S I . Ma se ci saranno quaranta progetti presentati da singoli imprenditori!

P R E S I D E N T E . I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere avevano presentato all'articolo 34 un emendamento tendente ad inserire al primo comma dopo le parole: « legge 10 agosto 1950, n. 646 », le altre: « e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni ».

Avendo proposto il relatore senatore Bolettieri un nuovo testo dell'articolo 34, i senatori Veronesi, Cataldo e Rovere hanno ritirato il predetto emendamento ed hanno presentato due emendamenti al nuovo testo dell'articolo 34. Il primo di tali emendamenti tende ad aggiungere, al terzo comma, in fine, le parole: « e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni ». Il secondo emendamento tende invece ad aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « produttori agricoli », le parole: « produttori agricoli », le altre: « nonchè da imprenditori singoli ».

Tali emendamenti sono stati già illustrati dal senatore Veronesi.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, vorrei solo dire che, con tutta probabilità, la discriminazione operata nell'articolo 34 a firma del senatore Bolettieri, forse potrà rendere incostituzionale sotto questo aspetto la legge, poichè nel regolamento comunitario, che indubbiamente sovrasta anche le nostre norme di applicazione, sono previste delle possibilità indiscriminate e non credo che una legge nazionale debba restringere

queste possibilità che sono date dal regolamento comunitario. Inviterei il relatore ed il Governo ad essere sensibili su questa mia osservazione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto dire al senatore Veronesi che qui non modifichiamo quei regolamenti comunitari che ammettono alcune iniziative, tramite la presentazione dei Governi nazionali, a partecipare a determinati aiuti del fondo di orientamento della Comunità economica europea, nè interferiamo in questa materia. Qui discutiamo, invece, su quale può essere l'apporto nazionale inteso ad integrare questi contributi comunitari, nei limiti previsti dalle regole comunitarie e secondo la maggiore o minore rilevanza di interesse generale delle opere. Questo è un campo in cui la discrezionalità nazionale opera in tutta la sua ampiezza; mi sembra quindi opportuno, di fronte ad una norma che evidentemente è diretta a porre in una posizione di particolare rilevanza alcune opere di grande interesse, parlare di discriminazione. Non parliamo di una discriminazione relativa al soggetto, parliamo di una opportuna, tecnica, responsabile distinzione tra alcune opere che, ad avviso dell'Amministrazione, acquistano una importanza maggiore, ed altre opere che, pur inserendosi validamente nel processo di sviluppo agricolo del Paese, hanno nella graduatoria dell'importanza un posto di minore rilievo. Qual è l'obiettivo dell'emendamento presentato dall'onorevole Bolettieri? I fondi comunitari, in rapporto al loro nuovo *plafond*, lasciano prevedere un apporto che, commisurato alla percentuale che finora è stata corrisposta all'Italia, dovrebbe raggiungere una cifra tra i 90 ed i 100 milioni di unità di conto. Quindi una cifra che possiamo valutare, grosso modo, sui 60 miliardi. Questa cifra viene a promuovere un certo volume globale di spesa per investimenti. E poichè questo volume di spesa richiede oltre

all'intervento del FEOGA, anche quello del bilancio nazionale, si intende regolare questo intervento.

La dizione su cui ha posto particolarmente l'accento il senatore Cipolla, cioè quella degli enti di sviluppo e degli enti pubblici, ha bisogno di un qualche chiarimento che vorrei che non fosse visto soltanto sotto un riflesso di carattere formale, giuridico, ma anche sotto un riflesso politico. Noi intendiamo vedere se è possibile inserire in questi programmi comunitari alcune grandi opere.

Da tutti i settori sono state sottolineate le incidenze notevoli che alcune opere, per esempio nel campo dell'irrigazione, possono avere. Ora a seguito della modifica del regolamento che prevede un aumento della percentuale d'intervento del FEOGA dal 25 al 45 per cento per le opere cosiddette a redditività ritardata (e le opere di irrigazione rientrano in questa categoria per gli stessi tempi tecnici di esecuzione), noi pensiamo di vedere se è possibile far affluire nei programmi comunitari queste iniziative — e naturalmente vi saranno difficoltà da superare —. Dobbiamo obiettivamente riconoscere, infatti, che non è facile che dalla iniziativa dei singoli vengano delle richieste tali da assorbire completamente questo così largo stanziamento, che deve essere impiegato responsabilmente, utilmente e nel modo più vantaggioso per la Comunità.

Allora, in questa prospettiva, se noi pensiamo di inserire queste grosse opere nell'ambito dei programmi comunitari, è chiaro che vogliamo dare per esse un'agevolazione che consenta agli enti di fare un loro piano. Quindi la dizione è diretta a sottolineare questo intento, che il Governo assume nella sua responsabilità e pone come elemento fondamentale di giustificazione. Quando noi diciamo « enti di sviluppo » potremmo certo fermarci qui, ma ci sono delle grandi opere d'irrigazione che esorbitano dalla competenza dell'ente di sviluppo, anche sotto un riflesso territoriale e istituzionale, mentre noi intendiamo con questa norma dare la possibilità all'Amministrazione di un più largo intervento, solo ripeto limitatamente a certi tipi di opere e con questo non crediamo di fare discriminazioni.

C I P O L L A . Onorevole Ministro, per esempio, l'Ente di irrigazione Puglia e Lucania è un ente pubblico, però il consorzio di bonifica voi lo considerate ente pubblico?

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Ministero non ritiene che questa norma interessi precipuamente i consorzi di bonifica. Vorrei dire, senatore Cipolla, che il fatto stesso che l'emendamento non porti nessun esplicito riferimento ai consorzi di bonifica, che sono richiamati in altre disposizioni, si pone, nell'ambito di una interpretazione armonica della legge, come espressione di una volontà del Governo, il quale non pensa che l'attuazione della legge si rivolgerà in questo senso. Lei, senatore Cipolla, ha fatto uno degli esempi che credo abbiano suggerito questa formulazione al senatore Bolettieri. Vi sono opere di grande rilievo che non sappiamo come finanziare e che forse, nonostante ogni sforzo, ci faranno incontrare notevoli difficoltà. Comunque, l'articolo offre uno strumento per tentare un'operatività che in questo campo non può non essere salutata con soddisfazione, credo, da tutti i settori del Senato.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, mantiene i suoi due emendamenti?

V E R O N E S I . Li mantengo, e vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Vorrei far notare al signor Ministro che noi, approvando l'emendamento Bolettieri, corriamo due rischi: il primo è di apparire ridicoli in sede comunitaria per questa ingiusta e non opportuna discriminazione, che vedo viene fatta non solamente verso gli imprenditori agricoli singoli, ma anche verso vari enti che operano nell'agricoltura quali quelli di bonifica, secondo le ultime dichiarazioni del Ministro.

Vorrei anche ricordargli che, se e in quanto risulterà nel futuro che noi non potremo fruire di tutti i fondi messi a disposizione del FEOGA, e questo è prevedibile, molto sarà da attribuirsi anche a questa ingiusta

operazione discriminativa. In ogni modo al tempo la dimostrazione della fondatezza delle sue osservazioni ed allora potremo senza smentite criticare questo errore operato oggi dal Governo

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Veronesi, Cataldo e Rovere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Veronesi, Cataldo e Rovere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Z O N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z O N C A . Io sono rimasto un po' perplesso per quanto riguarda la spiegazione data dal Ministro sul nuovo articolo 34, cioè per quanto riguarda la decisione di affidare solo ed esclusivamente agli enti pubblici la possibilità di godere di questi finanziamenti. Mi pare che in questo modo l'iniziativa privata resti completamente esclusa. Vorrei dunque pregare la Commissione e l'onorevole Ministro di voler eventualmente rivedere questo articolo e di perfezionarlo in modo che, pur dando tutta l'importanza agli enti pubblici nel campo dell'agricoltura, non venga però completamente messa da parte l'iniziativa privata.

P R E S I D E N T E . Prima di mettere ai voti l'articolo 34, avverto che, come coordinamento formale, dove è citata la legge 10 agosto 1950, n. 646, nei precedenti articoli è stato introdotto il richiamo alle successive modifiche e integrazioni.

Non facendosi osservazioni, tale richiamo sarà introdotto anche nell'articolo 34.

Si dia lettura dell'articolo 34 nel testo proposto dal senatore Bolettieri e da altri senatori.

Z A N N I N I , Segretario:

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34.

(Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64)

Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del Regolamento numero 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, possono essere concessi, in aggiunta ai contributi a carico del FEOGA contributi in conto capitale.

Tali contributi possono essere concessi fino al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per una somma non superiore alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa e l'ammontare del Contributo concesso dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento.

Fermo restando il limite del 25 per cento della spesa ammessa, il contributo può essere concesso fino ad una misura massima pari alla differenza fra il 60 per cento di tale spesa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Per le opere e gli impianti di interesse collettivo, eseguite da enti di sviluppo, da enti pubblici operanti nel settore agricolo, da consorzi di miglioramento fondiario, da cooperative, nonché da consorzi di produttori agricoli, può essere concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei contributi previsti nel presente articolo, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

I mutui di cui al presente comma sono ammessi, per la durata di un ventennio, al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura pari alla differenza

tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi di interesse praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Alla concessione e liquidazione dei contributi e dei concorsi sui mutui, che non sono cumulabili con alcun'altra provvidenza creditizia o contributiva, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di stabilire con apposito decreto, i criteri per l'attuazione degli interventi e del necessario coordinamento con quelli disposti in applicazione della presente legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 34, di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Devono, pertanto, intendersi preclusi i seguenti emendamenti presentati all'articolo 34:

Al primo comma, sopprimere le parole:
« da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ».

SPEZZANO, COMPAGNONI, SANTARELLI,
MORETTI, COLOMBI, GOMEZ D'AYALA,
CIPOLLA, CONTE;

Al primo comma, sopprimere le parole:
« da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ».

DI PRISCO, MILILLO, MASCIALE,
TOMASSINI

Da parte dei senatori Carelli, Tortora e Tedeschi è stato presentato un articolo 34-bis. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 34-bis.

(Fondo interbancario di garanzia)

La garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2

giugno 1961, n. 454, diventa operante dopo concluse le procedure di riscossione coattive sui beni contrattualmente costituiti in garanzia anche in pendenza di altre procedure esecutive che gli istituti mutuanti avessero intrapreso su altri beni eventualmente posseduti dalle ditte mutuatarie inadempienti.

Le ulteriori somme che dovessero essere recuperate in seguito alle predette azioni esecutive — al netto delle relative spese — andranno a beneficio del Fondo nei limiti ad esso spettanti.

Tale disposizione si applica anche per i mutui assistiti dalla garanzia del Fondo interbancario ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Il termine del 30 giugno, di cui al nono comma, lettera a) del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è mutato in quello del 31 dicembre.

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A R E L L I . Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'interpretazione data dall'Avvocatura generale dello Stato all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, (piano verde), concernente l'istituzione del Fondo di garanzia interbancario, rende indispensabile, perchè il Fondo stesso possa ritenersi operante, una modifica della norma medesima. Secondo l'Avvocatura dello Stato perchè la garanzia sussidiaria del Fondo possa ritenersi applicabile è necessario che gli istituti di credito mutuanti perseguano i debitori inadempienti non soltanto sui cespiti ceduti in garanzia, ma anche su tutte le proprietà comunque e dovunque possedute. Per far questo è indispensabile una serie di operazioni, una maggiore indagine, nonchè l'ottenimento di certificazioni da parte di uffici pubblici competenti, sì da rendere quanto mai remota ed incerta la possibilità di far valere la garanzia in parola.

La questione poi viene ulteriormente ad aggravarsi per le operazioni dirette alla formazione di proprietà coltivatrici secondo i dettami della legge 26 maggio 1965, n. 590,

che consente la concessione di mutui fino all'intero ammontare del prezzo dei terreni, a fronte della garanzia del Fondo sull'intera perdita che gli Istituti dovessero soffrire.

Ecco perchè i senatori Tortora, Tedeschi ed io abbiamo presentato l'articolo aggiuntivo, onde far sì che il Fondo interbancario sia subito disponibile a conclusione dell'azione di recupero sui beni contrattualmente costituiti in garanzia. È questo l'orientamento dell'emendamento da noi presentato, il quale, se approvato, faciliterà notevolmente l'attuazione delle norme delle leggi da noi citate. Sono convinto, onorevole Sottosegretario, onorevole relatore ed onorevoli colleghi, che esso possa essere da voi accolto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo l'accetta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 34-bis, presentato dai senatori Carelli, Tortora e Tedeschi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 35. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario*:

Art. 35.

(*Spese generali*)

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, lettera *bb*), per gli oneri

di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 36.

B O N A F I N I , *Segretario*:

TITOLO VIII

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 36.

(*Direttive regionali*)

Per realizzare il coordinamento degli interventi previsti dai titoli I — articoli 4, 5, 6 e 7 — II, IV, V e VI della presente legge, in relazione alle diverse condizioni ed esigenze ambientali, tenuto conto delle modalità di applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 — per quanto riguarda i territori meridionali — tenuto conto dei piani di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina con proprio decreto le direttive per l'applicazione degli interventi in ciascuna regione. Nelle direttive saranno indicati gli obiettivi generali dell'azione pubblica, le linee programmatiche ed i criteri secondo cui si applicheranno gli interventi, anche distintamente per i territori aventi caratteristiche ecologiche omogenee.

Le direttive sono predisposte previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica o del competente organo della Regione a statuto speciale. A tal fine il Comitato si pronuncia su relazione dell'Ispettorato agrario compartimentale e dell'Ispettorato regionale delle foreste.

Se il Comitato o l'organo regionale non si pronuncia entro due mesi dalla richiesta, le direttive saranno emanate con il solo pa-

rere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

I criteri e le linee programmatiche delle direttive regionali sono sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione, che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica e dalla sua articolazione regionale, tenuto conto — per quanto riguarda i territori meridionali — dei piani di coordinamento di cui alla citata legge 26 giugno 1965, n. 717.

P R E S I D E N T E . I senatori Tortora, Tedeschi, Bolettieri, Indelli, Militerini, Carelli, Criscuoli e Angelilli hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Per la coordinata applicazione degli interventi di cui alla presente legge, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste i criteri generali in base ai quali gli interventi stessi dovranno esplicarsi.

I criteri generali sono preventivamente sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione, che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica.

Sulla base dei predetti criteri e tenuto conto delle modalità di applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, e, per quanto riguarda i territori meridionali, dei piani di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, lo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione determina, con proprio decreto, le direttive per l'attuazione in ciascuna regione degli interventi previsti dai titoli I — articoli 5, 6 e 7 — II, III, IV, V e VI della presente legge per realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale. Nelle direttive saranno indicati gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche

secondo cui la stessa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie omogenee.

Le direttive regionali sono predisposte previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica ed il competente organo della regione a statuto speciale. A tal fine il Comitato si pronuncia su relazione dell'Ispettorato agrario compartimentale e dell'Ispettorato regionale delle foreste.

Se il Comitato o l'organo regionale non si pronuncia entro due mesi dalla richiesta, il Ministro può emanare le direttive senza il suo parere, dopo averle sottoposte all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione ».

C I P O L L A . Signor Presidente, vorremmo che questo emendamento venisse distribuito a tutti per poterlo esaminare. È sostitutivo di uno degli articoli fondamentali.

P R E S I D E N T E . Allora, se non si fanno osservazioni, sospendo la seduta per dar modo ai senatori di esaminare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 36.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,30).

P R E S I D E N T E . Non essendo ancora pervenuto il nuovo testo dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 36, passiamo all'articolo sostitutivo dell'articolo 37 proposto dai senatori Tortora, Tedeschi, Bolettieri, Angelilli, Indelli, Militerini, Carelli e Criscuoli:

« Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo precedente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elaborare piani zonali, ove ricorrano particolari esigenze determinate da complessi problemi economico-sociali inerenti a specifiche situazioni ambientali. I piani sono predisposti con la gradualità consigliata dalle risorse finanziarie disponibili e secondo criteri di priorità determinati dal Ministero in base alle diverse situazioni e possibilità locali, con particolare riguardo ai territori

meridionali. I piani indicano gli obiettivi dello sviluppo agricolo del territorio considerato, definiscono il quadro degli interventi e degli incentivi e ne stabiliscono il grado di interdipendenza e di priorità e indicano le previsioni globali di impegno con riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dalla presente legge. I piani sono emanati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle regioni ove operano gli enti di sviluppo, questi formulano le proposte per l'elaborazione dei piani di zone secondo le direttive che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In attuazione dei piani medesimi gli enti sottopongono all'approvazione del Ministero — nell'ambito delle attribuzioni loro conferite — programmi esecutivi dei loro interventi.

I piani zonali sono elaborati previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica ».

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, sono un parlamentare di prima legislatura ed ho posto molta serietà nel mandato affidatomi: quando dal Gruppo mi è stato affidato l'incarico di seguire il disegno di legge in esame ho fatto un serio sforzo e mi sono impegnato sotto tutti gli aspetti e ritenevo che tale mia serietà di intenti dovesse essere comune a tutti, anche perchè i problemi dell'agricoltura italiana oggi sono veramente gravi e vogliono persone, sia pure di opposto parere, che si dedichino ad essi con passione e coerenza.

In Commissione abbiamo fatto un lungo e approfondito lavoro, che ha visto veramente il confronto delle parti: abbiamo fatto un'ampia discussione in Aula, ed ogni parte politica ha esposto per gli emendamenti tempestivamente presentati quale era il suo punto di vista; abbiamo presentato delle relazioni di maggioranza e di minoranza (comunista e di nostra parte), pensavamo che si potesse verificare quello che

si verifica sempre, che cioè nel corso della discussione potesse essere presentato qualche emendamento correttivo o aggiuntivo in ordine alle linee discusse e alle finalità che ogni parte aveva detto di portare avanti.

Oggi, invece, che cosa accade? Quello che era apparso in parte ieri, ma che questa mattina è improvvisamente esploso.

Non si sa per quali ispirazioni, si presentano dal relatore, non degli emendamenti, ma degli articoli sostitutivi ed integrativi e, quel che è peggio, non si salva nemmeno la forma, talchè ci si manda, per l'articolo 37, ad esempio, un testo qualificato come testo proponibile.

Vorremmo sapere dalla maggioranza, dai senatori Tortora, Bolettieri, Vecellio e Zonca che ne sono i firmatari se è un testo ancora dubitativo, cioè proponibile, come appare, oppure se è un vero e proprio emendamento regolarmente presentato.

Ma forse è meglio tacere e per questo, onorevoli colleghi, signor Ministro, personalmente (non parlo a nome del Gruppo) non ritengo per quanto è accaduto di essere più nelle condizioni di poter dare un mio serio apporto a questo disegno di legge e da questo momento mi assento dall'Aula.

T O R T O R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R T O R A . Io ritengo che l'amico e collega Veronesi abbia uno strano concetto della serietà parlamentare. Per me è un Parlamento molto serio quello inglese che in due ore ha licenziato leggi come quella sulla nazionalizzazione e quella sulla programmazione. È poca serietà discutere provvedimenti per mesi, così come accade nel Parlamento italiano, ponendo al di sopra di ogni cosa la propaganda strumentale di partito. Questa è la mia opinione personale. Quindi è diritto dei parlamentari, esercitato sempre in quest'Aula, di presentare emendamenti all'ultimo secondo nell'intento di migliorare la legge. Questo diritto noi abbiamo esercitato. Se il senatore

Veronesi non concorda col nostro testo, voti contro, come ha sempre fatto. Nulla importa poi che esca dall'Aula: di questo a noi non importa assolutamente nulla.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Signor Presidente, a proposito di serietà credo che a questo punto la sola cosa seria da fare sia sospendere la seduta e rimettere il testo di questi nuovi emendamenti alla Commissione perchè possa esaminarli.

Io ora non voglio entrare nel merito degli emendamenti, e posso anche pensare che essi siano migliorativi rispetto al precedente testo, non fosse altro perchè era difficile peggiorarlo. Ma qui si pone un problema di metodo, un problema che, per essere di metodo, è problema politico. La Commissione ha lungamente esaminato il testo del provvedimento formulato dal Governo ed elaborato dalla stessa Commissione. Ora è ben chiaro che, a norma di Regolamento, non è esclusa per nessuno la facoltà e il diritto di presentare emendamenti anche direttamente in Aula; ma quando questi emendamenti costituiscono un nuovo testo, una formulazione che trasforma profondamente articoli fondamentali, ma in aggiunta a ciò avviene che queste nuove formulazioni sono notoriamente frutto di laboriose riunioni interne fra i partiti della maggioranza, ecco che sorge il problema politico, perchè è evidente che, proprio per la difesa del Parlamento, noi non possiamo considerare ammissibile un metodo che si sovrappone al Parlamento e alla stessa Commissione. Qui abbiamo cioè in realtà un Comitato formulatore e preparatore della legge, che prescinde dalla stessa Commissione.

Ora, se queste modificazioni dovevano essere proposte dalla maggioranza, questo era un suo diritto, ma è ben chiaro che o doveva essere fatto in tempo utile, o, se questo non è stato possibile, adesso, prima di discuterli in Aula, bisogna tornare quanto meno in Commissione, perchè la Commissione non sia saltata a piè pari.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, prima di dare la parola ai senatori Cipolla e Grimaldi che l'hanno chiesta, comunico che la Presidenza è d'accordo per una sospensione della seduta.

Il senatore Cipolla ha facoltà di parlare.

C I P O L L A . Rinuncio alla parola.

G R I M A L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* G R I M A L D I . Vorrei rilevare, signor Presidente, l'irritualità con cui è stato presentato, per esempio, l'emendamento all'articolo 34. Noi abbiamo avuto un foglio di carta ciclostilato, senza nemmeno l'indicazione dei presentatori. È irrituale, ripeto, questa presentazione, perchè è contraria al disposto dell'articolo 72 del Regolamento in base al quale, chiusa la discussione generale, occorre la firma di otto senatori perchè possano essere presentati e discussi emendamenti.

Ora, nel caso di questo emendamento all'articolo 34, ripeto, non c'è nemmeno una firma. In queste condizioni, indubbiamente, c'è un giusto risentimento da parte di quei senatori della minoranza che compongono, come quelli della maggioranza, il Senato della Repubblica, ma che hanno minori possibilità di intervento. Anche la minoranza dovrebbe vedere da parte sua, signor Presidente, la giusta tutela dei suoi diritti per esercitarli in piena libertà.

Sarebbe stata inammissibile la presentazione dell'emendamento all'articolo 34 così come è avvenuta in quest'Aula. Noi, signor Presidente, col dovuto riguardo e con la dovuta deferenza, dobbiamo muovere questa lamentela. E non ci si venga a dire che con questo tipo di protesta si insulta il Parlamento: è il Parlamento che insulta i suoi componenti quando consente che avvengano queste cose.

P R E S I D E N T E . La Presidenza non credo che abbia mai affermato quel che afferma lei in questo momento.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11,45).

PRESIDENTE. Prima di riprendere l'esame degli articoli, desidero fornire all'Assemblea una precisazione in relazione alle osservazioni fatte dal senatore Grimaldi su una presunta irregolarità nella presentazione dell'emendamento all'articolo 34.

Appena aperta la seduta, è pervenuto alla Presidenza un testo del nuovo articolo 34 che è stato fatto immediatamente riprodurre in copie fotostatiche in previsione della sua imminente discussione. Su una di tali copie, prima che fosse dato annuncio all'Assemblea della presentazione dell'emendamento, i senatori Bolettieri, Tedeschi, Carelli, Cittante, Schiavone e Piasenti hanno apposto le firme prescritte dal secondo comma dell'articolo 72 del Regolamento.

Desidero precisare che le sei firme erano sufficienti e che non ne occorrevo otto, come affermato dal senatore Grimaldi, in quanto la discussione dell'articolo non era neppure iniziata.

Pertanto la procedura seguita è stata del tutto conforme al Regolamento.

GRIMALDI. Ringrazio il signor Presidente per il cortese chiarimento fornito.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Tortora, Tedeschi, Bolettieri, Indelli, Militeri, Carelli, Criscuoli e Angelilli è stato presentato un nuovo testo concordato dell'articolo 36. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

« Per la coordinata applicazione degli interventi di cui alla presente legge, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste i criteri generali in base ai quali gli interventi stessi dovranno esplicarsi.

I criteri generali sono preventivamente sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione, che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica.

Sulla base dei predetti criteri e tenuto conto delle modalità di applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, e, per quanto riguarda i territori meridionali, dei piani di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, lo stesso Ministero per l'agricoltura e le foreste sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione determina, con proprio decreto, le direttive per l'attuazione in ciascuna regione degli interventi previsti dai titoli I — articoli 5, 6 e 7 — II, III, IV, V e VI della presente legge, per realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale. Nelle direttive saranno indicati gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui la stessa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie omogenee.

Le direttive regionali sono predisposte per le Regioni a statuto speciale d'intesa con gli organi della Regione e, per le altre Regioni, previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica che a tal fine si pronuncia su relazione dell'Ispettorato agrario compartimentale e dell'Ispettorato regionale delle foreste.

Se il Comitato non si pronuncia entro due mesi dalla richiesta, il Ministro può emanare le direttive senza il suo parere, dopo averle sottoposte all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo nuovo testo dell'articolo 36.

BOLETTIERI, relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è favorevole.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

C R E S P E L L A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R E S P E L L A N I . Debbo far rilevare che non mi pare costituzionale l'accento alle regioni a statuto speciale, le quali in materia di agricoltura hanno una competenza primaria. Non si può concepire che direttive vengano dagli organi centrali, in quanto questa materia è assolutamente sottratta alle leggi particolari. Le regioni a statuto speciale hanno una competenza primaria che ha come limiti semplicemente i principi generali dell'ordinamento dello Stato. Differente sarebbe la questione se l'agricoltura rientrasse tra le competenze concorrenti che hanno come limiti i principi generali della materia. Ma in questo caso ciò non si verifica. Questo accenno alle regioni a statuto speciale mi pare incostituzionale e potrebbe dar luogo ad una impugnativa da parte delle regioni a statuto speciale. Quindi proporrei l'eliminazione di questo accenno e l'approvazione dell'emendamento del senatore Monni, come articolo aggiuntivo alla fine della legge, che suona: « non si applicano alle regioni a statuto speciale le disposizioni della presente legge che siano in contrasto con i diritti, le competenze e le facoltà che alle stesse sono attribuiti e riconosciuti negli statuti stessi e nelle rispettive norme di attuazione ». Propongo di emendare l'articolo in discussione sopprimendo l'accento alle regioni a statuto speciale.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei pregare il senatore Crespellani di non insistere sulla sua richiesta. Innanzitutto a me sembra anche inopportuno l'articolo finale perchè tutto lo sforzo delle regioni a statuto speciale è diretto a far sì che le leggi dello Stato, soprattutto le leggi di finanziamento, si attuino nelle regioni stesse. Se dovessimo dire, per una specie di difesa da vestali del sacro fuoco regionalista, che queste leggi non si applicano in queste regioni non credo che ci porremmo in una posizione rispondente all'interesse delle popolazioni. (*Interruzione del senatore Crespellani*). Senatore Crespellani, il suo emendamento tende a sottolineare una questione di carattere formale, anzi addirittura una questione di carattere costituzionale. Ora è chiaro che, di fronte ad una legge che si estende ai territori delle regioni per venire incontro alle esigenze delle stesse regioni e prevede una spesa di cui il Governo deve pur rispondere al Parlamento nazionale, noi vogliamo far sì che tale spesa si attui nelle regioni, con tutto il rispetto delle competenze regionali, ma non la possiamo considerare avulsa dal complesso della spesa decisa. Non vorrei dire che si tratta di una discrezionalità del Ministero, perchè è bene si sappia che in questo campo tale discrezionalità non esiste, in quanto tutto, sul piano amministrativo, è affidato alle regioni; ma aggiungo che siamo dinanzi ad una responsabilità doverosa del Governo che propone la legge verso il Parlamento, derivante da tutto il sistema dei rapporti tra gli organi costituzionali dello Stato che altrimenti verrebbe ad essere alterato. Quindi posso dirle, e creda che in me è anche viva la eco di una mia esperienza regionale, che il suo emendamento, nato da una giusta preoccu-

pazione su un piano strettamente giuridico, non ha però ragion d'essere nella specie, in quanto questa norma non viola alcuna competenza della regione.

C R E S P E L L A N I . Non si nasconde che questo darà luogo ad una impugnativa.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io desidererei vedere delle regioni che si inseriscono validamente e concretamente in queste leggi. Le regioni non sono accademie di giuristi chiamati a discettare sull'astratto diritto e comunque noi non desidereremmo che sul piano della concreta esperienza si manifesti una tale impostazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Crespellani, intende presentare formale emendamento?

C R E S P E L L A N I . Non insisto, però ho voluto porre il problema.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Signor Presidente, la questione sollevata dal collega Crespellani, al quale il Ministro ha dato una sua risposta, è tanto delicata e importante da dover dare luogo ad un chiarimento.

Ricordo al Senato che la questione si è già posta quando abbiamo discusso la legge sul Mezzogiorno e la legge sulle aree depresse del Centro-nord: in particolare, la questione si è posta riguardo al rapporto tra le potestà che lo Stato, con legge nazionale, attribuisce agli organi centrali in materia di agricoltura e in altre materie devolute alla competenza esclusiva o primaria delle Regioni a statuto speciale e le attribuzione di queste.

Noi abbiamo risolto il problema in termini che credo corretti, anche perchè sono già suffragati da una giurisprudenza che si è andata consolidando: nei termini, cioè, che lo Stato può e deve, anche a norma di

alcuni articoli degli statuti speciali, intervenire, con proprie leggi, anche in materie devolute alla competenza regionale. Però, quando lo Stato passa all'attuazione degli impegni e delle provvidenze che ha assunto a proprio carico, deve procedere di concerto con le regioni per quanto riguarda la determinazione degli indirizzi esecutivi degli interventi e attribuire l'attuazione di tali indirizzi alla competenza delle regioni, poichè questa attribuzione è data non già con legge ordinaria, ma con legge, avente rango costituzionale, che ha approvato lo statuto speciale delle regioni.

Questo è il sistema applicato nelle precedenti leggi, risultato da una ricerca piuttosto approfondita dal punto di vista giuridico formale. Credo, pertanto, che si possa dar luogo, anche in questa circostanza, alla medesima soluzione adottata in passato.

Per queste ragioni, gli emendamenti e le correzioni apportati al testo originario dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 36 ci trovano consenzienti.

C I P O L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P O L L A . Siccome il problema ritornerà anche in altri articoli con gli emendamenti presentati, per esempio, dal senatore Crespellani, vorrei dire a questo riguardo che in Commissione, su proposta del nostro Gruppo, prontamente accolta da tutti gli altri Gruppi — per cui si tratta di un accordo unanime della Commissione — si è superato uno scoglio che poneva la regione a statuto speciale in una situazione umiliante, perchè l'emendamento originario poneva gli organi regionali sullo stesso piano dei Comitati regionali per la programmazione, che sono cosa completamente diversa.

L'emendamento quindi rappresenta un passo avanti nel senso che, mentre il Comitato regionale per la programmazione, che è un organo consultivo di nomina ministeriale, resta in una posizione consultiva, l'organo regionale entra in una posizione di partecipazione alla formazione della volontà. Dall'ultimo comma è stata anche eli-

minata a favore delle regioni quella specie di spada di Damocle che si riferiva ai due mesi di tempo entro i quali il Governo poteva procedere. Quindi si tratta, come dicevo, di un passo avanti rispetto all'articolo precedente e di un adeguamento alle altre leggi, come ha detto il senatore Bonacina.

Qui noi ci troviamo continuamente di fronte al problema delle regioni a statuto speciale, sotto un duplice aspetto: da un lato, come diceva il Ministro, sotto l'aspetto dell'interesse che hanno le regioni a statuto speciale a partecipare ai finanziamenti delle leggi settoriali nazionali che si fanno. Certo le regioni a statuto speciale rivendicano la loro quota in base alla legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, se sono meridionali, rivendicano la loro quota della legge sul piano verde, rivendicano la loro quota in rapporto a tutte le leggi speciali. Però vi è il problema della difesa concreta dei loro diritti che si attua in due modi: stabilendo fermamente questo potere contrattuale delle regioni nei confronti del Governo centrale al momento della decisione riguardante le direttive e stabilendo il potere della regione di utilizzare questi fondi nei loro bilanci tramite la legislazione regionale, se c'è una legislazione regionale che si occupa della materia.

Certo, rispetto ad un astratto diritto può darsi che queste soluzioni siano effettivamente in contrasto. Ma oggi noi stiamo affrontando — e lo fanno responsabilmente tutte le forze politiche — il grande tema della programmazione nazionale che è un tema nuovo per l'economia del nostro Paese rispetto al momento in cui furono attuate le regioni a statuto speciale. Mantenendo fermi questi due pilastri, cioè il diritto della regione a partecipare concretamente ed effettivamente (dipende poi dagli organi dirigenti che essa si sa dare se questo può avvenire) alla formazione della programmazione e all'applicazione delle leggi e a disporre con autonomia, secondo le modalità che le Assemblee regionali vanno scegliendo, noi pensiamo di poter agevolare l'inserimento della regione nel tessuto dello Stato. Ciò, naturalmente, senza che si perda

nessuno dei diritti formali e sostanziali che le regioni hanno conquistato.

Nel successivo articolo 37 tale questione verrà posta in modo approfondito e speriamo che il Senato e l'onorevole Ministro diano una risposta valida all'esigenza che venga rispettato il sostanziale diritto delle regioni di attuare le leggi secondo le loro prerogative e i loro poteri.

A N G E L I L L I . Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel testo primitivo dell'articolo erano escluse dai benefici le attività contemplate nel titolo terzo, articoli 11, 12 e 13, sulla concessione di crediti alla conduzione, sul fondo per sviluppare la meccanizzazione in agricoltura e sul fondo di rotazione per l'incremento della zootecnia. Il nuovo testo dell'articolo 36 che ho sottoscritto è migliorativo e comprende anche l'oggetto dell'emendamento che il senatore Valsecchi ed io avevamo presentato nell'intento di includere nel coordinamento regionale dettato dall'articolo 36 anche la natura economico-finanziaria contenuta appunto nel terzo titolo del disegno di legge.

Con il nuovo testo l'emendamento, pertanto, s'intende superato. Per queste ragioni ho aderito volentieri al nuovo testo che, sottoposto all'esame della Commissione per l'agricoltura, ne ha ottenuto l'adesione.

P I R A S T U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Io vorrei brevemente riferirmi a quanto è stato detto dal collega Crespellani. In effetti, come ha già ricordato il collega Cipolla, il testo del Governo stabiliva soltanto una consultazione nei confronti delle regioni a statuto speciale. Noi avevamo presentato emendamenti di un certo tipo; io avevo presentato un emendamento in cui si diceva che le direttive per l'applicazione degli interventi in ciascuna regione sono predisposte dalla regione. Nel-

la discussione che si è svolta in Commissione siamo giunti ad un accordo per cui dalla consultazione si è passati al concerto, all'intesa. In questo modo i diritti delle regioni a statuto speciale possono essere garantiti.

Il senatore Crespellani deve ricordare qual è la situazione attuale delle regioni nei confronti del piano verde. Oggi le regioni ricevono una quota degli stanziamenti del piano verde e la iscrivono in un capitolo del loro bilancio, ma non hanno nessun'altra possibilità, nessun'altra competenza, tanto che la regione sarda ha chiesto a tutti i parlamentari sardi di presentare in subordine un emendamento all'articolo 52 con cui si conceda facoltà alle regioni di apportare variazioni compensative da un capitolo all'altro di spesa relativa appunto alla quota assegnata con il piano verde. Si tratta senza dubbio di un problema estremamente complesso. Il mio pensiero personale sarebbe stato quello che le direttive venissero fissate dalla regione. Ci troviamo però in una fase transitoria, in cui si stanno stabilendo le forme della programmazione. In tale fase l'intesa tra la regione e lo Stato mi sembra che sia un istituto che possa garantire le facoltà e le competenze delle regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 36 nel nuovo testo, di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi i seguenti emendamenti riferentisi all'articolo 36:

Al primo comma, sostituire le parole: « titoli I - articoli 4, 5, 6 e 7 - II, IV, V e VI » *con le altre:* « titoli I - articoli 5, 6 e 7 - II, III, IV, V e VI ».

VALSECCHI Pasquale, ANGELILLI;

Al primo comma, dopo le parole: « legge 26 giugno 1965, n. 717 », *inserire le altre:* « e alla legge 11 giugno 1962, n. 588 ».

PIRASTU, COMPAGNONI, CIPOLLA,
GOMEZ D'AYALA, SANTARELLI,
MORETTI, COLOMBI, CONTE;

Al primo comma, dopo le parole: « sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste », *inserire le altre:* « e previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori della terra, dei coltivatori e degli agricoltori e organismi nazionali di tutela e rappresentanza della cooperazione ».

PIRASTU, COMPAGNONI, CIPOLLA,
GOMEZ D'AYALA, SANTARELLI,
MORETTI, COLOMBI, CONTE;

Al primo comma, sostituire le parole: « le direttive per l'applicazione degli interventi in ciascuna regione », *con le altre:* « le direttive generali per l'attuazione della presente legge ».

PIRASTU, COMPAGNONI, CIPOLLA,
GOMEZ D'AYALA, SANTARELLI,
MORETTI, COLOMBI, CONTE;

Al primo comma, sopprimere le parole « anche distintamente per i territori aventi caratteristiche ecologiche omogenee ».

PIRASTU, COMPAGNONI, CIPOLLA,
GOMEZ D'AYALA, SANTARELLI,
MORETTI, COLOMBI, CONTE;

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le direttive per l'applicazione degli interventi in ciascuna Regione sono predisposte dalla Regione a Statuto speciale o dal Comitato regionale per la programmazione economica. A tal fine il Comitato può avvalersi dell'ausilio dell'Ispettorato agrario compartimentale ».

PIRASTU, COMPAGNONI, MORETTI, SANTARELLI, GOMEZ D'AYALA, CONTE, CIPOLLA, COLOMBI;

Sopprimere il terzo comma.

SANTARELLI, COMPAGNONI, CONTE, CIPOLLA, GOMEZ D'AYALA, COLOMBI, MORETTI;

Al quarto comma, dopo le parole: « linee programmatiche », *inserire le altre:* « delle

direttive generali per l'attuazione della presente legge e ».

PIRASTU, CIPOLLA, CONTE, GOMEZ
D'AYALA, MORETTI, SANTARELLI, CO-
LOMBI, COMPAGNONI;

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: « e alla legge 11 giugno 1962, n. 588 ».

PIRASTU, CIPOLLA, CONTE, GOMEZ
D'AYALA, MORETTI, SANTARELLI, CO-
LOMBI, COMPAGNONI.

Sono altresì preclusi i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.

« In attuazione del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la programmazione approva direttive di coordinamento dei piani regionali di sviluppo dell'agricoltura, elaborati e approvati dalle Regioni.

Le direttive di coordinamento sono sottoposte agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.

Le direttive di coordinamento sono elaborate e formulate, con il parere delle Commissioni di agricoltura dei due rami del Parlamento, da un Comitato di ministri, costituito in seno al Comitato interministeriale per la programmazione e formato dai Ministri del bilancio, del tesoro, dei lavori pubblici e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste che lo presiede.

Nell'ambito delle direttive di coordinamento, l'attuazione dei piani regionali di sviluppo dell'agricoltura è diretta dalle Regioni e dagli Enti regionali di sviluppo agricolo, secondo i criteri stabiliti nella presente legge ».

PIRASTU, CIPOLLA, GOMEZ D'AYALA,
SANTARELLI, MORETTI, COMPAGNONI,
COLOMBI;

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.

« Nella fase transitoria, e per le Regioni dove non esiste ancora il Consiglio regionale, le direttive di coordinamento sono elaborate e approvate d'intesa con i Comitati regionali per la programmazione e sono attuate dagli Enti di sviluppo agricolo e dagli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con i Comitati regionali per la programmazione e sentiti i Consigli provinciali della Regione ».

CIPOLLA, COMPAGNONI, MORETTI, SAN-
TARELLI, CONTE, COLOMBI, GOMEZ
D'AYALA

Passiamo quindi all'articolo 37. Si dia anzitutto lettura del testo originariamente proposto dalla Commissione.

B O N A F I N I , Segretario:

Art. 37.

(Piani zonali)

Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo precedente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elaborare piani zonali, ove ricorrano particolari esigenze determinate da complessi problemi economico-sociali inerenti a specifiche situazioni ambientali. I piani sono predisposti con la gradualità consigliata dalle risorse finanziarie disponibili e secondo criteri di priorità determinati dal Ministero in base alle diverse situazioni e possibilità locali, con particolare riguardo ai territori meridionali. I piani indicano gli obiettivi dello sviluppo agricolo del territorio considerato, definiscono il quadro degli interventi e degli incentivi e ne stabiliscono il grado di interdipendenza e di priorità e indicano le previsioni globali di impegno con riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dalla presente legge. I piani sono emanati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le

foreste e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle regioni ove operano gli enti di sviluppo, questi formulano proposte per la elaborazione dei piani di zona secondo le direttive che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In attuazione dei piani medesimi gli enti sottopongono alla approvazione del Ministero — nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge 14 luglio 1965, n. 901 — programmi esecutivi dei loro interventi che tengono luogo di quelli contemplati dall'articolo 3 della citata legge.

P R E S I D E N T E . Ricordo che i senatori Tortora, Tedeschi ed altri hanno proposto un nuovo testo, che rileggo, dell'articolo 37:

« Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo precedente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elaborare piani zonali, ove ricorrano particolari esigenze determinate da complessi problemi economico-sociali inerenti a specifiche situazioni ambientali. I piani sono predisposti con la gradualità consigliata dalle risorse finanziarie disponibili e secondo criteri di priorità determinati dal Ministero in base alle diverse situazioni e possibilità locali, con particolare riguardo ai territori meridionali. I piani indicano gli obiettivi dello sviluppo agricolo del territorio considerato, definiscono il quadro degli interventi e degli incentivi e ne stabiliscono il grado di interdipendenza e di priorità e indicano le previsioni globali di impegno con riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dalla presente legge. I piani sono emanati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle regioni ove operano gli enti di sviluppo, questi formulano le proposte per l'elaborazione dei piani di zona secondo le direttive che saranno impartite dal Ministero della agricoltura e delle foreste. In attuazione dei piani medesimi gli enti sottopongono all'approvazione del Ministero — nell'ambito delle attribuzioni loro conferite — programmi esecutivi dei loro interventi.

I piani zonali sono elaborati previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica ».

Faccio presente che in effetti con questo emendamento viene sostituito soltanto il secondo comma dell'articolo 37 proposto dalla Commissione.

I senatori Cipolla, Compagnoni, Gomez d'Ayala, Conte, Colombi, Santarelli, Moretti e Audisio hanno presentato un emendamento al primo comma tendente a sopprimere le parole da: « ove ricorrano particolari esigenze », fino a: « con particolare riguardo ai territori meridionali ».

Il senatore Cipolla ha facoltà di svolgerlo.

C I P O L L A . Ci rimettiamo al testo.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Milillo, Di Prisco, Masciale e Tomasini è stato presentato un emendamento al primo comma, che tende a sopprimere le parole da: « ove ricorrano » fino a: « situazioni ambientali ».

Gli stessi senatori hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma le parole da: « I piani sono predisposti » fino a: « territori meridionali ».

Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerli.

M I L I L L O . Nell'illustrare questi emendamenti desidero intanto osservare che sul presente articolo si è veramente fatto troppo rumore per nulla. Io ho voluto controllare parola per parola il nuovo testo, presentato quasi come un rimaneggiamento del precedente, e ho scoperto con stupore — anzi, consentitemi, con divertito stupore — che esso riproduce esattamente quello originario con una sola correzione grammaticale, e cioè con l'aggiunta di un articolo, giacchè dove si diceva: « gli enti di sviluppo formulano proposte » si dice ora: « gli enti di sviluppo formulano le proposte ». Di nuovo c'è soltanto l'ultimo comma, che evidentemente era sufficiente presentare come emendamento aggiuntivo.

Bisogna proprio dire che la Commissione-ombra dei partiti di maggioranza, che si è sostituita alla Commissione permanente del-

l'agricoltura, abbia avuto il tempo e la pazienza di fare chissà quante riunioni per raggiungere un risultato che francamente non credo valesse la spesa!

Detto questo, ad illustrazione delle mie proposte, che poi corrispondono a quella presentata dai colleghi Cipolla ed altri, dirò soltanto che la finalità che esse si propongono è quella di far sì che i piani zonali siano elaborati e attuati dappertutto, senza le limitazioni che quegli incisi, che noi vorremmo sopprimere, determinano.

Nel testo attuale, cioè, si dice che il Ministero elabora i piani ove ricorrano determinate condizioni, quando noi invece riteniamo che le esigenze dell'agricoltura nel suo complesso sono di formulare ed attuare piani zonali in tutto il territorio nazionale, dove ci sono gli enti di sviluppo attraverso gli enti di sviluppo e dove non ci sono attraverso gli organi normali del Ministero dell'agricoltura. Noi non pensiamo che sia possibile, lasciando oltretutto la decisione alla discrezionalità del Ministero, limitare territorialmente questo nuovo strumento, che è l'unico capace di realizzare sul serio la programmazione in agricoltura.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. Il parere della Commissione è contrario, signor Presidente. E vorrei dire una sola parola al senatore Milillo: non possiamo fare piani zonali dappertutto, se vogliamo intervenire con uno sforzo massiccio per risolvere tutto il problema strutturale di un ambiente. Quindi è logica la gradualità e l'indicazione dei criteri con cui elaborare gli attuali piani zonali.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo concorda con il parere espresso dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Cipolla, insiste per la votazione?

C I P O L L A . Aderisco all'emendamento presentato dal senatore Milillo e chiedo che sia posto in votazione.

P R E S I D E N T E . Anche lei insiste, senatore Milillo?

M I L I L L O . Insistiamo per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Milillo, Cipolla ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sul successivo emendamento i senatori Milillo, Di Prisco e gli altri presentatori hanno comunicato di non insistere.

L'emendamento proposto dai senatori Grimaldi, Nencioni e Pinna, tendente a sopprimere il secondo comma è stato ritirato dai presentatori.

Da parte dei senatori Cipolla, Compagnoni, Gomez d'Ayala, Conte, Colombi, Santarelli, Moretti e Audisio è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Nelle Regioni in cui operano gli enti di sviluppo, i piani zonali saranno predisposti dagli enti stessi, in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno da loro attuati.

In ogni caso i piani zonali potranno essere proposti e dovranno essere esaminati dai Comitati regionali per la programmazione.

L'azione degli operatori singoli ed associati dovrà essere orientata dai piani zonali nel senso delle scelte programmatiche ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Cipolla ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C I P O L L A . Lo illustrerò molto brevemente, signor Presidente. Vorrei chiedere al Ministro una presa di posizione sulla questione che è connessa con l'emendamento.

Questo è un emendamento che è stato proposto dalle organizzazioni sindacali; è stato proposto dalla Confederazione generale italiana del lavoro ed è in gran parte ispirato alle stesse proposte che ha fatto la CISL e agli emendamenti che le ACLI hanno mandato a tutti i senatori. Mantiene, cioè, la linea che era stata affermata in occasione della discussione del primo piano verde, ove si dice che titolari della predisposizione dei piani zonali sono gli enti, non è il Ministero. Il Ministero emana le direttive e dà l'approvazione definitiva. Contro questa formulazione sono insorti gli alti burocrati del Ministero — quindi non è neanche una questione di partiti — che si sono sentiti sottrarre poteri da parte degli enti di sviluppo; per cui si sta arrivando a formule di contorsionismo legislativo che veramente non si spiegano. Infatti, quando in base al nostro emendamento, che è un emendamento approvato da tutte le correnti della CGIL ed anche approvato dalla CISL, cioè non è un emendamento approvato soltanto da forze di opposizione ma anche da forze che sono all'interno della maggioranza governativa, si dice che le direttive le dà il Ministero non si può pensare che un ente di sviluppo possa fare un piano zonale fuori delle direttive del Ministero; l'approvazione del piano zonale la deve fare il Ministero. Secondo il vostro testo invece i piani zonali li fa il Ministero però nelle zone dove ci sono gli enti di sviluppo. E allora questi enti di sviluppo che devono fare? Gli enti di sviluppo infatti formulano, neanche elaborano le proposte per la elaborazione dei piani. Ma l'elaborazione dei piani allora chi la deve fare? A quale piano dell'edificio del Ministero dell'agricoltura si deve fare il piano zonale che riguarda questo o quell'altro centro? Veramente non si tratta di un emendamento che rovescia la situazione quando il Ministero mantiene la possibilità di dare le direttive e poi di approvare o non appro-

vare il piano zonale. Invece no: si deve dire che gli enti di sviluppo possono fare solo proposte alla cui elaborazione deve poi sopprassedere qualche capo di divisione, qualche ufficio del Ministero dell'agricoltura. Questa è la materia del contendere, non altra. Quindi quando tutte le garanzie, tutti i poteri sono previsti voi, per rispondere a una pressione di alcuni funzionari, rovesciate persino quella che era un'impostazione eccettata in una legge delegata emessa dal Governo precedente.

Questo è un punto d'involuzione assoluta a cui si arriva in questa materia.

Ma con riferimento a questo problema dell'articolo 37 io vorrei prima di presentare altri emendamenti chiedere una ferma, precisa ed esplicita dichiarazione da parte del Governo. Abbiamo detto che l'articolo 37 è in correlazione con l'articolo 36, che cioè nell'ambito delle direttive di cui all'articolo precedente il Ministero dell'agricoltura e foreste è autorizzato ad elaborare i piani zonali. L'ultimo comma di questo articolo aggiuntivo dice che i piani zonali sono elaborati previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica. Io sono contento che non è prevista la regione a statuto speciale — ed è proprio questa la dichiarazione che io voglio dall'onorevole Ministro — che cioè resta in piedi tutta la legislazione regionale e vi è una volontà politica da parte del Governo di non colpire questa legislazione regionale che dà agli organi della regione il compito di elaborare con modalità anche diverse i piani zonali.

Questa dichiarazione, oltre alla dichiarazione di non accettazione dell'emendamento, io mi aspetto, perchè questo serve per stabilire un punto fermo nella discussione che stiamo facendo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , *relatore*. La Commissione è contraria e credo che il Ministro (non vorrei invadere il suo campo) non solo non avrà difficoltà a dichiarare la sua

volontà politica, ma — e qui posso esprimere il mio punto di vista — non avrà neanche la possibilità di andare contro a quelli che sono i diritti sanciti statutariamente dalle regioni.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è contrario all'emendamento del senatore Cipolla e, sotto un certo riflesso, lo ritiene non rispondente ai criteri del nostro ordinamento in materia. Mi rendo conto che il senatore Cipolla ritiene che alcune competenze degli enti di sviluppo, dal suo punto di vista, siano eccessivamente ristrette; ma io vorrei chiedergli che cosa rimarrebbe al Ministero dell'agricoltura se non il fatto di dover rispondere di un'attività che, attraverso un certo congegno legislativo, sarebbe completamente sottratta a ogni sua possibilità di influenza. Il testo al quale aderisce il Governo pur riconoscendo una funzione di grande rilievo agli enti di sviluppo, conserva doverosamente al Ministero soprattutto le sue responsabilità.

Per quanto riguarda il problema delle regioni, vorrei dire al senatore Cipolla che è chiaro che nel presupposto di questa legge si considera che noi ci muoviamo nell'ambito di un riparto di competenza che non è proprio del potere legislativo ordinario, ma del potere costituente, che è cioè determinato da leggi costituzionali. Quando noi diciamo che il Ministero esercita determinate attribuzioni, intendiamo dire che le esercita nell'ambito della competenza che costituzionalmente gli è stata affidata. Per le regioni a statuto speciale vi sono delle competenze regionali che peraltro, come lei stesso ha detto, nella prassi sono state osservate, e noi saremmo i primi a volerle vedere rigorosamente riflesse nella realtà operativa della legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Cipolla, mantiene il suo emendamento?

C I P O L L A . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Cipolla, Compagnoni, ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Tortora e da altri senatori che, presentato come sostitutivo dell'intero articolo 37, è in realtà sostitutivo del secondo comma dello stesso articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi l'emendamento dei senatori Veronesi, Cataldo, Rovere, tendente ad inserire, al secondo comma, dopo le parole: « nelle regioni ove operano », le altre: « consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario e », e quello dei senatori Milillo, Di Prisco, Masciale e Tomassini, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « formulano proposte per la elaborazione dei piani di zona », con le altre: « predispongono ed attuano i piani di zona ».

Metto ai voti l'articolo 37 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 37.

(Piani zonali)

Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo precedente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elaborare piani zonali, ove ricorrano particolari esigenze determinate da complessi problemi economico-sociali inerenti a specifiche situazioni ambientali. I piani sono predisposti con la gradualità consigliata dalle risorse finanziarie disponibili e secondo criteri di priorità determinati dal Ministero in base alle diverse situazioni e possibilità locali, con particolare riguardo ai territori meridionali. I piani indicano gli obiettivi dello sviluppo agricolo del territorio considera-

to, definiscono il quadro degli interventi e degli incentivi e ne stabiliscono il grado di interdipendenza e di priorità e indicano le previsioni globali di impegno con riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dalla presente legge. I piani sono emanati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle regioni ove operano gli enti di sviluppo, questi formulano le proposte per la elaborazione dei piani di zona secondo le direttive che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In attuazione dei piani medesimi gli enti sottopongono all'approvazione del Ministero — nell'ambito delle attribuzioni loro conferite — programmi esecutivi dei loro interventi.

I piani zionali sono elaborati previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Cipolla, Compagnoni, Gomez d'Ayala, Santarelli, Moretti, Conte e Colombi è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Al titolo IX, prima dell'articolo 38, premettere il seguente:

Art. . . .

« È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una Commissione agraria nazionale. Tale Commissione è composta di 15 membri, nominati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione delle organizzazioni sindacali, professionali e cooperative operanti nel settore agricolo su scala nazionale.

Le direttive regionali di cui all'articolo 36, i piani generali di sviluppo zootecnico ed arboricolo, di cui agli articoli 14 e 15 e gli interventi previsti dall'articolo 10 della presente legge saranno adottati previa consultazione della Commissione di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Il senatore Cipolla ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CIPOLLA. Si tratta di un altro articolo presentato su una richiesta che le organizzazioni sindacali unitarie hanno fatto pervenire a tutti i Gruppi. È chiaro che vi sono Gruppi che hanno avuto la sensibilità di accogliere questa rivendicazione, di portare la voce dell'organizzazione dei lavoratori in Senato e di sostenerla.

Quindi noi dichiariamo di mantenere lo emendamento; lo abbiamo già illustrato e ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, *relatore*. La Commissione è contraria.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Cipolla, mantiene l'emendamento?

CIPOLLA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dai senatori Cipolla ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 38. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 38.

(Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agevolato)

Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali nelle materie di

rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui relativi ad opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 50 milioni, per gli interventi di cui agli articoli 7, primo comma, 14, primo, secondo, terzo e quarto comma, 15, 16, 17, 27 e 30.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono a tali concessioni, liquidazioni e pagamenti per le opere e gli acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 20 milioni. Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali dell'agricoltura sono competenti anche per l'approvazione delle operazioni di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.

I limiti di valore di cui ai precedenti commi valgono, oltre che per i provvedimenti previsti dalla presente legge, anche per quelli già attribuiti alla competenza dei predetti uffici da altre disposizioni legislative. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli ispettorati agrari compartimentali e gli ispettorati regionali delle foreste sono competenti a provvedere per la liquidazione e pagamento dei contributi e concorsi la cui concessione sia stata da essi disposta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di più regioni sono adottati dal Ministero, qualunque sia l'importo della relativa spesa.

Per le iniziative interessanti il territorio di più province della stessa regione i provvedimenti sono adottati dall'Ispettorato agrario compartimentale, anche se la relativa spesa sia inferiore a lire 20 milioni.

I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli ispettorati, competenti per materia e per spesa, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti quando la spesa ammessa non supera i 20 milioni.

I provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi emanati dai predetti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi, sono sottoposti soltanto a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

Per i provvedimenti previsti dalla presente legge valgono inoltre le disposizioni dell'articolo 35, commi settimo, ottavo e nono della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalità di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.

Per gli interventi e le iniziative che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i propri uffici dipendenti attuano in applicazione della presente legge, i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, oltre i quali i progetti di contratti debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, sono quadruplicati.

Per gli interventi diretti da attuare in applicazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i suoi organi periferici possono effettuare spese in economia di importo non superiore a lire 3 milioni.

P R E S I D E N T E . I senatori Veronesi, Cataldo e Rovere hanno presentato un emendamento, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « 50 milioni » con le altre: « 100 milioni ».

B E R G A M A S C O . Faccio mio questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bergamasco ha facoltà di svolgerlo.

B E R G A M A S C O . Questo emendamento e i due seguenti (il primo tende a sostituire al secondo comma le parole: « 20

milioni » con le altre: « 50 milioni », e il secondo a sostituire al quinto comma le parole: « 20 milioni » con le altre: « 50 milioni ») hanno il solo scopo di accrescere l'estensione delle competenze in fatto di spesa degli ispettorati compartimentali e provinciali, per dare una certa maggiore autonomia e sveltezza al disbrigo delle procedure. In questo senso li raccomando al Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Bergamasco ha illustrato anche i due successivi emendamenti presentati dai senatori Veronesi, Cataldo e Rovere. Si dia pertanto lettura anche di questi emendamenti.

ZANNINI, Segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole: « 20 milioni », con le altre: « 50 milioni ».

Al quinto comma, sostituire le parole: « 20 milioni », con le altre: « 50 milioni ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sui tre emendamenti in esame.

BOLETTIERI, relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e foreste. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Bergamasco, mantiene gli emendamenti?

BERGAMASCO. Non insisto.

PRESIDENTE. Il senatore Bolettieri ha presentato un emendamento ai commi sesto e settimo tendente a spostare le parole: « quando la spesa ammessa non supera i 20 milioni » dalla fine del sesto comma all'inizio del settimo.

Il senatore Bolettieri ha facoltà di svolgerlo.

BOLETTIERI. Si tratta di un semplice errore materiale, un refuso, che cambia però il senso. Il testo deve leggersi così: « I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui emanati dai capi degli ispettorati, competenti per materia e per spesa, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti ». Il successivo comma recita così: « Quando la spesa ammessa non supera i 20 milioni, i provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi emanati dai predetti uffici del Ministero della agricoltura e delle foreste sono sottoposti a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bolettieri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Veronesi, Cataldo e Rovere sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Al sesto comma, sostituire le parole: « 20 milioni », con le altre: « 50 milioni ».

Al decimo comma, sostituire la parola: « quadruplicati », con l'altra: « decuplicati ».

All'ultimo comma, sostituire le parole: « 3 milioni », con le altre: « 10 milioni ».

BERGAMASCO. Ritiriamo questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 38 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Milillo, Di Prisco, Masciale e Tomassini è stato presentato un articolo 38-bis. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis.

L'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, resta in vigore per l'intero quinquennio di validità della presente legge.

P R E S I D E N T E . Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M I L I L L O . Questo articolo 38-bis si riferiva al fondo interbancario di garanzia. Poichè su questo argomento è stato approvato un emendamento del senatore Carelli, il nostro emendamento deve intendersi superato.

P R E S I D E N T E . Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 39.

(Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento).

Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi in conto capitale e per le spese riguardanti l'assistenza tecnica, l'attività fitosanitaria, la zootecnia, la bonifica montana, i rimboschimenti ed i vivai forestali, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

(È approvato).

Art. 40.

(Modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui).

Le disposizioni dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano anche per

i mutui e per i prestiti assistiti da concorso statale ai termini della presente legge.

(È approvato).

Art. 41.

(Agevolazioni tributarie).

Le domande intese ad ottenere i contributi ed i concorsi statali di cui alla presente legge sono esenti da bollo.

Il disposto dell'articolo 37 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica anche per i lavori di trasformazione e di bonifica ivi indicati, che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1966 al 1970.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Veronesi, Cataldo e Rovere è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le domande e tutta la documentazione necessaria per ottenere i contributi e i concorsi statali di cui alla presente legge sono esenti da bollo e godono del beneficio dell'urgenza nelle richieste ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E R G A M A S C O . Questo nostro emendamento ha lo scopo di estendere la esenzione fiscale a tutta la documentazione, oltre che alla domanda. La domanda è la cosa meno importante perchè si tratta soltanto di un foglio di carta da bollo; viceversa la documentazione può essere, oltre che laboriosa nella ricerca, anche molto costosa nella spesa. Pertanto noi chiediamo che l'esenzione sia estesa anche alla raccolta dei documenti. Nel nostro emendamento si parla anche del beneficio dell'urgenza, che sembra opportuno. Tuttavia insisto soprattutto sulla prima parte dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Bergamasco, mantiene l'emendamento?

B E R G A M A S C O . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Veronesi, Cataldo e Rovere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Caponi, Moretti, Compagnoni, Gomez d'Ayala, Santarelli, Colombi, Conte e Cipolla è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« A favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri viene disposto annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del tesoro un provvedimento di fiscalizzazione di contributi previdenziali dovuti per assistenza malattia e pensione il cui ammontare globale sia pari complessivamente ad un sesto dell'ammontare globale di eventuali fiscalizzazioni disposte a favore delle imprese industriali e commerciali ».

Tale emendamento è stato ritirato e sostituito da un altro a firma dei senatori Boccassi, Conte, Compagnoni, Caponi, Gomez d'Ayala, Trebbi e Santarelli. Si dia lettura di tale emendamento.

Z A N N I N I , Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« A favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri annualmente sarà disposto con apposito decreto ministeriale, di concerto con il

Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, un provvedimento di fiscalizzazione dei contributi previdenziali dovuti per assistenza di malattia e pensione nella misura complessiva di un sesto dell'ammontare globale di fiscalizzazione eventualmente disposto a favore delle imprese industriali e commerciali ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Boccassi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O C C A S S I . Signor Presidente, con questo emendamento noi vogliamo andare incontro alle esigenze dei contadini che si attendevano, con questo secondo piano quinquennale, qualcosa di sostanziale per le esenzioni contributive. Tale esigenza è stata più volte espressa nei convegni e nei congressi nazionali della categoria ed anche nella Conferenza nazionale dell'agricoltura.

Non mi starò a dilungare su tale questione perchè l'ho già illustrata durante il mio intervento nella discussione generale. In breve, l'emendamento stabilisce che un sesto dell'ammontare globale della fiscalizzazione eventualmente disposta in favore delle imprese industriali e agrarie (le quali imprese agrarie già usufruiscono oggi di questa fiscalizzazione) deve essere fiscalizzato per i contributi aziendali e previdenziali dei contadini coltivatori diretti e mezzadri.

Tanto per fare un esempio, finora sono stati regalati all'industria e agli agrari per la fiscalizzazione di oneri sociali 300 miliardi. Ebbene, noi chiediamo che un sesto vada ai contadini, cioè 50 miliardi.

Confido pertanto, per il benessere della famiglia contadina e anche per il progresso della nostra agricoltura, che l'emendamento venga accettato dal signor Ministro e dalla maggioranza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria: si tratta di materia fiscale.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Boccassi, mantiene il suo emendamento?

BOCCASSI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Boccassi, Conte ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Moretti, Santarelli, Colombi, Gomez d'Ayala, Compagnoni, Cipolla e Conte è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Tra i materiali esenti dall'imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori singoli od associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e per l'allevamento del bestiame, e di tutte le altre opere necessarie per lo sviluppo dell'azienda agricola nonchè per la costruzione, il riattamento, l'ampliamento di case di abitazione di proprietà dei coltivatori diretti, enfiteuti, coloni miglioratori e fittavoli anche se ubicate nei centri abitati, siano o no sussidiati dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Il senatore Moretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MORETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto i materiali per la costruzione di case agricole sono esenti dall'imposta di consumo ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 set-

tembre 1931, n. 1175. Si tratta di una questione interpretativa. Però gli organi fiscali sono rigidi e non tengono conto di questa norma, perchè mentre i materiali per costruire queste case di abitazione sono esenti dall'imposta di consumo, non sono invece esenti dall'imposta di consumo i materiali occorrenti per la costruzione di opere, per l'allevamento del bestiame, per il ricovero delle macchine, per la conservazione dei prodotti agricoli e per tutti gli altri servizi necessari allo sviluppo delle aziende agricole. Ma il fatto anche più grave è che non sono esenti dall'imposta di consumo nemmeno i materiali occorrenti per la costruzione e il riattamento e per tutti gli altri servizi necessari per le abitazioni di proprietà di coltivatori diretti, di enfiteuti, di coloni miglioratori e fittavoli ubicate nei centri abitati.

Ora, chi conosce un po' la realtà della nostra agricoltura sa che vi sono comuni e provincie in cui molti coltivatori diretti, molti contadini, pur avendo la casa e determinati servizi nei centri abitati, hanno invece i terreni in campagna, e si alzano la mattina prima del sole e rientrano la sera molto tardi per coltivare questi terreni.

Su tale questione un comune — e io vorrei che i colleghi ne tenessero conto nel considerare questo emendamento — nel 1964 ha posto un quesito al Ministero delle finanze il quale si è espresso in questi termini: « Il comune di Ruvo del Monte, con lettera del 10 marzo ultimo scorso, eccetera, ha chiesto di conoscere se per i materiali impiegati nella costruzione o in opere di rifornimento di case di abitazione site nei centri abitati e non in campagna, di proprietà di coltivatori diretti, possa o meno riconoscersi l'esenzione dall'imposta di consumo prevista per gli edifici colonici dal combinato disposto degli articoli... Al riguardo si esprime il parere che in linea di massima la detta esenzione possa essere riconosciuta essendo influente ai fini e per gli effetti delle citate norme esonerative che le case di abitazione si trovino anche nei centri abitati. Naturalmente l'esenzione in parola è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dal menzionato articolo 41 ». E così continua esprimendo parere favorevole.

Dunque per ragioni di equità, per ragioni di giustizia ed anche per favorire lo sviluppo di quel tipo d'azienda che tutti noi sosteniamo, noi abbiamo presentato questo emendamento e ci auguriamo che il Ministro e gli onorevoli colleghi lo possano accogliere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria.

R E S T I V O , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo concorda con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Moretti, mantiene l'emendamento?

M O R E T T I . Sì, signor Presidente.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Faccio presente che vi è un emendamento presentato dai senatori Cataldo, Rovere e Veronesi che propone di aggiungere, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, continuano ad avere vigore anche per la durata della presente legge ». Tali disposizioni riguardano, almeno in parte, le cose che sono state chieste con l'emendamento in discussione. Lo faccio presente subito per evitare che l'emendamento possa poi considerarsi precluso.

P R E S I D E N T E . Senatore Bergamasco, qualora l'emendamento del senatore Moretti venga respinto, l'emendamento del senatore Cataldo deve considerarsi precluso.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Moretti e da altri senatori e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'emendamento proposto dai senatori Cataldo, Rovere e Veronesi, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, continuano ad avere vigore anche per la durata della presente legge », è precluso.

I senatori Moretti, Conte, Gomez d'Ayala, Santarelli, Colombi, Cipolla e Compagnoni hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per tutto il periodo di applicazione della presente legge i proprietari coltivatori diretti singoli o associati nonchè le cooperative agricole e gli assegnatari degli enti di riforma sono esonerati dal pagamento dell'imposta sul reddito dominicale ed agrario nonchè dalle relative sovrimposte e addizionali comunali e provinciali ».

Il senatore Moretti ha facoltà di svolgerlo.

M O R E T T I . Signor Presidente, riteniamo che questo emendamento sia di grande importanza e preghiamo gli onorevoli colleghi e il signor Ministro di tenerlo nella dovuta considerazione.

Con l'articolo 32 del primo piano verde furono esentati dall'imposta e sovrimposta sul reddito agrario dei terreni tutti gli assegnatari che conquistarono la terra nei comprensori di riforma, e inoltre tutti quei contadini coltivatori diretti che acquistarono la terra con le leggi sulla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. L'esenzione era prevista per cinque anni per coloro che si trovavano fuori dei comprensori di bonifica e delle zone montane e per otto anni per coloro che si trovavano nei comprensori di bonifica e nei comuni montani.

Con il presente secondo piano verde tale esenzione è sparita e si vorrebbe ritornare all'applicazione dell'imposta e sovrimposta fondiaria anche per le categorie che furono esentate e che non hanno pagato per cinque e otto anni. Noi abbiamo presentato un emendamento non soltanto per ristabilire l'esenzione a queste categorie, ma anche per estenderla a tutti i coltivatori diretti che

coltivano con le proprie braccia i propri fondi ricavando un reddito di pieno lavoro.

Credo che siano vent'anni che l'onorevole Bonomi promette ai coltivatori diretti la esenzione da questo tipo di imposte e sovrimposte. Alla Conferenza nazionale del mondo rurale da tutti fu convenuto che una delle componenti della crisi, che colpiva le aziende contadine, era il sistema fiscale. È dal 1948 che i nostri colleghi hanno presentato disegni di legge per far giustizia di questa imposta che grava su un'azienda la quale lavora direttamente ed è più colpita.

Ad illustrare sia pure brevemente l'emendamento, vorrei anche aggiungere che, mentre per tutte le altre categorie è previsto un minimo di esenzione, cioè un minimo che non si può tassare in quanto ritenuto necessario alla famiglia, non si è mai voluto riconoscere invece tale diritto al coltivatore diretto. Il coltivatore diretto sta in campagna e deve sempre pagare; deve pagare anche quando non ricava reddito; deve pagare quando viene un'alluvione, una siccità, quando perde la fatica, i prodotti, i raccolti; deve pagare anche se molte volte da lui non arriva l'acqua, la strada, l'assistenza, la luce, i servizi, le opere della civiltà. Da lui però sempre arriva l'ufficiale giudiziario ad operare il pignoramento, il sequestro, quando il povero contadino non può pagare.

Ecco perchè noi intendiamo che questa sia la buona occasione per fare giustizia di questa grande categoria determinante per la nostra agricoltura e per lo sviluppo della nostra economia nazionale.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Concordo con quanto ha detto il senatore Moretti, però faccio presente che non è questa la sede per trattare un argomento così importante con completezza. Pertanto, per non pregiudicare il principio, invito il senatore Moretti a ritirare l'emendamento.

M O R E T T I . In due anni avete esentato i grandi industriali di 300 miliardi di

lire; questo per i grandi industriali! E non avete il coraggio di fare questa scelta, cioè di esentare una categoria che ha sempre pagato! E l'avete sempre promesso.

C A R E L L I . Lo faremo. (*Vivaci interruzioni e proteste dall'estrema sinistra*).

M O R E T T I . Non gli volete dare i contributi e non li volete esentare dal fisco! Questo è il problema!

C A R E L L I . L'abbiamo detto ripetutamente tutti: è un indirizzo generale, e non possiamo dare voto contrario a questo emendamento, che non può essere compreso in questo disegno di legge!

M O R E T T I . Quando agli assegnatari ritorneranno le tasse e, dopo otto anni, toccherà ad essi pagare 100-150 mila lire, vi assumerete le vostre responsabilità. Lo dichiaro, signor Presidente, in questa Assemblea altamente qualificata.

P E L L E G R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E L L E G R I N O . Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su una incongruenza che si riscontra nel nostro sistema fiscale. Il proprietario di un appezzamento di terreno è soggetto ad imposte sul reddito dominicale e sul reddito agrario, ma se questo proprietario concede il terreno ad un affittuario, questi deve pagare soltanto sul reddito agrario. Se però questo reddito agrario, moltiplicato per un coefficiente fisso — in virtù della legge 29 gennaio 1958 — risulta inferiore a 240 mila lire, l'affittuario non paga.

Ecco l'incongruenza: se questa parte di reddito agrario sta nelle mani del proprietario, paga l'imposta, se invece passa nelle mani dell'affittuario, non la paga.

Se volete votare contro la giusta e sacrosanta proposta avanzata, fatelo pure; però io inviterei il Governo ad esaminare la possibilità di esentare il reddito agrario anche

quando il proprietario coltiva direttamente il terreno, sempre che, ovviamente, tale reddito, moltiplicato per quel certo coefficiente, non raggiunga le 240 mila lire. Questa è una franchigia di cui dovrebbero godere tutti i cittadini, a qualsiasi settore appartengano, sia merceologico che produttivo. Non si comprende perchè non debba beneficiarne anche il contadino proprietario. Si tratta di una vera e propria incongruenza, ripeto, onde noi chiediamo che ci sia un chiaro indirizzo in materia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

B O L E T T I E R I , relatore. La Commissione è contraria all'accoglimento dello emendamento ed ha fatto sapere il proprio punto di vista a mezzo del relatore quando ha risposto al senatore Boccassi, che ha affrontato il problema in maniera organica e completa.

Non c'è dubbio: chi conosce la realtà agricola dei quattro quinti del nostro Paese è d'accordo pienamente con queste questioni. Ma potete voi immaginare che possiamo ora esprimere parere favorevole, quando dovremmo per forza intenderci con le Finanze e il Tesoro, quando la materia va comunque riguardata in modo completo?

È bene averlo sottolineato. Ed ecco perchè l'invito del senatore Carelli era opportuno: è bene che sappiate che siamo d'accordo sul problema, non siamo d'accordo nel porlo qui.

G O M E Z D ' A Y A L A . Sono quindici anni che si parla di queste cose!

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R E S T I V O , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nessuno contesta la gravità di queste questioni, ma vorrei dire agli onorevoli presentatori, in alcune occasioni estremamente precisi nei richiami regolamentari, che l'emendamento è irricevibile dal Senato,

perchè non si può provvedere all'esonero da alcuni tributi il cui destinatario non è l'Erario dello Stato, ma la finanza locale, senza nello stesso tempo provvedere all'integrazione nei confronti della finanza locale stessa.

La legge non deve essere soltanto una manifestazione di buona volontà, ma deve obbedire anche ad un certo criterio di carattere generale.

S A M A R I T A N I . Molte esenzioni si sono fatte senza integrazione.

R E S T I V O , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Senatore Cipolla, quante volte voi avete detto che la legge dello Stato ha previsto l'esonero da determinati tributi il cui destinatario era l'ente locale senza adeguatamente provvedere nei confronti di quest'ultimo. Formalmente, quindi l'emendamento è irricevibile (*interruzione del senatore Cipolla*) in quanto non si inserisce, così com'è, nel nostro ordinamento giuridico.

C O N T E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E . Signor Presidente, qui si cerca, secondo me, di menare il can per l'aia. Noi non ci troviamo di fronte ad una novità: abbiamo una norma corrispondente a questa nel primo piano verde la quale recita precisamente così: « oltre alle agevolazioni tributarie di cui alle leggi menzionate nell'ultimo comma dell'articolo precedente sono concesse le seguenti agevolazioni: le imposte, sovrainposte e addizionali sul reddito dominicale ed agrario non si applicano per il periodo dei cinque anni sui terreni acquistati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresi quelli acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina ovvero assegnati a termini delle leggi 16 giugno 1927, n. 1100, 31 dicembre 1947, n. 1629, 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e successive modificazioni » ...

C A R E L L I . Era concordato con la Finanza, il Tesoro.

C O N T E . E avete fatto male a non concordare in questa circostanza, perchè in questo momento togliete tutto ai contadini, togliete l'unica cosa che era tangibile, che avevano raggiunto effettivamente perchè questa legge è venuta a scadere ed oggi col nuovo piano verde...

C A R E L L I . Sarà prorogata.

C O N T E . Come sarà prorogata? Le chiacchiere non incantano nessuno, onore Carelli. Basta con le chiacchiere quando si tratta degli interessi dei coltivatori e dei contadini. Basta con le chiacchiere, troppe promesse! Sono venti anni che sentiamo promesse. Noi crediamo ai fatti. Voi dite non solo che volete rinnovare questa legge ma che volete migliorarla, mentre in effetti la rendete peggiore e la rendete peggiore proprio in danno, in odio ai contadini italiani.

Io so soltanto una cosa, onorevoli colleghi, che queste esenzioni esistono in una regione d'Italia, in Sicilia e che queste esenzioni in Sicilia portano un contributo effettivo di 4 miliardi e mezzo all'anno ai coltivatori diretti. Questo è molto di più di quanto tutto il vecchio piano verde abbia dato ai coltivatori diretti della Sicilia. Il problema è che voi volete sfuggire a questo per quel concetto che avete voluto affermare in questa legge, per la cosiddetta abolizione delle discriminazioni, e così voi andate a togliere l'unico vero vantaggio che avevano avuto i contadini, i coltivatori diretti italiani dal primo piano verde.

Io vorrei rivolgere un appello — ho parlato forse un po' troppo concitatamente, onorevoli colleghi, e ve ne chiedo scusa — al vostro buon senso e al vostro cuore. Vorrei fare un appello alla vostra comprensione nei confronti dei problemi dei contadini italiani. Guardate che voi ai contadini italiani, con questa legge, andate a dare un aggravio. La legge vecchia è scaduta, noi non la rinnoviamo: da un giorno all'altro milioni di contadini italiani dovranno pagare decine e, alcuni, centinaia di migliaia di lire di im-

poste, onorevoli colleghi. Rendetevi conto di questo! Noi non vi chiediamo qualche cosa di più di quanto vi fosse nel passato: noi chiediamo che le condizioni che erano state già stabilite per il passato siano mantenute. Ricordate che può scoppiare una grande collera in questa immensa categoria di lavoratori, i quali nel momento della crisi, nel momento in cui sono più attanagliati dai problemi della loro azienda, vedranno arrivare delle cartelle di imposte che non avevano più ricevuto da cinque anni a questa parte. Rendetevi conto di questa situazione, onorevoli colleghi! Rendetevi conto della profonda impopolarità che, non accettando una norma di questo genere, si riverserà su tutti, e del profondo discredito che colpirà il Parlamento italiano, il quale a una categoria che boccheggia economicamente va a dare un carico nuovo di miliardi e miliardi all'anno.

Ecco perchè, signor Presidente, noi siamo costretti a mantenere l'emendamento e a chiedere che su di esso si voti. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Moretti, Conte ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 41. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Veronesi, Cataldo e Rovere è stato presentato un articolo 41-bis. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con contratti di diritto privato della durata massima di tre an-

ni, non rinnovabili alla scadenza, ove risultasse necessario, al fine di espletare nel modo più rapido e tempestivo possibile le domande intese ad ottenere i contributi e i concorsi statali di cui alla presente legge.

La spesa necessaria farà capo alle autorizzazioni previste per l'articolo 5.

PRESIDENTE. Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BERGAMASCO. Praticamente si tratta di una facoltà che noi chiediamo di accordare al Ministro dell'agricoltura. Se il Ministro la gradisce, esprimerà parere favorevole, se non la gradisce, ritireremo l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

BOLETTIERI, relatore. La Commissione è contraria.

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Vorrei pregare l'onorevole Bergamasco di ritirare l'emendamento.

BERGAMASCO. Ritiro l'emendamento, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 42.

ZANNINI, Segretario:

Art. 42.

(Autorizzazione di spesa).

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967, la spesa di:

a) lire 1.500 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 e per l'attuazione dell'articolo 3;

b) lire 600 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;

c) lire 2.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 5;

d) lire 300 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;

e) lire 2.400 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;

f) lire 4.500 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;

g) lire 9.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;

h) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;

i) lire 5.500 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;

j) lire 17.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;

k) lire 10.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;

l) lire 1.500 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;

m) lire 200 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;

n) lire 4.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;

o) lire 22.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;

p) lire 8.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17;

q) lire 7.000 milioni per gli investimenti di cui all'articolo 18;

r) lire 22.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 19;

s) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 23;

t) lire 4.500 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 25;

u) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 27;

v) lire 3.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 28;

w) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 30;

z) lire 2.000 milioni per apporto al fondo forestale nazionale istituito dall'articolo 31;

aa) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 34;

bb) lire 1.500 milioni per le spese generali di cui all'articolo 35;

cc) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 52.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Conte, Cipolla, Santarelli, Moretti, Compagnoni, Colombi e Gomez d'Ayala è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Alla lettera d), sostituire le parole: « 300 milioni », con le altre: « un miliardo »;

alla lettera e), sostituire le parole: « 2.400 milioni », con le altre: « cinque miliardi »;

alla lettera g), sostituire le parole: « 9.000 milioni », con le altre: « venti miliardi »;

alla lettera m), sostituire le parole: « 200 milioni », con le altre: « un miliardo »;

dopo la lettera o), inserire la seguente lettera: « o-bis) lire 10.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 16-bis »;

alla lettera q), sostituire le parole: « 7.000 milioni », con le altre: « 20 miliardi »;

alla lettera r), sostituire le parole: « 22.000 milioni », con le altre: « 100 miliardi »;

alla lettera s), sostituire le parole: « 5.000 milioni », con le altre: « 20 miliardi »;

alla lettera t), sostituire le parole: « 4.500 milioni », con le altre: « 15 miliardi ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bolettieri, Tedeschi, Indelli, Lombardi, Garlato e Tortora è stato presentato un emendamento sostitutivo. Poichè anche questo emendamento riguarda variazioni di stanziamenti, ritengo che la discussione possa svolgersi congiuntamente a quella dello emendamento precedente. Si dia pertanto lettura anche di questo emendamento.

Z A N N I N I , Segretario:

Alla lettera f), sostituire le parole: « 4.500 milioni » con le altre: « 4.000 milioni »;

alla lettera g), sostituire le parole: « 9.000 milioni » con le altre: « 7.000 milioni »;

alla lettera o), sostituire le parole: « 22.000 milioni » con le altre: « 20.000 milioni »;

dopo la lettera o), inserire la seguente lettera: « o-bis) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi di cui all'articolo 16-bis »;

alla lettera r), sostituire le parole: « 22.000 milioni » con le altre: « 21.000 milioni »;

alla lettera aa) sostituire le parole: « 6.000 milioni » con le altre: « 10.000 milioni ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Conte ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

C O N T E . Siamo convinti che l'agricoltura italiana abbia bisogno di molto più che 900 miliardi in 5 anni, che le condizioni dell'agricoltura italiana non possano venire migliorate nè con le pasticche di aspirina nè con i pannicelli caldi e che ci sia bisogno di una cura molto più intensa e molto più valida. In secondo luogo siamo convinti che una delle iatture dell'agricoltura italiana sia

una deficienza ormai storica e tradizionale di capitali immessi nell'agricoltura stessa, deficienza storica e tradizionale che si aggrava con il passare degli anni, con l'andare avanti negli anni. Se prima c'erano pochi capitali che andavano all'agricoltura, e questo comportava per l'agricoltura italiana un cedere il passo e un restare indietro ad un certo ritmo, oggi con le legislazioni agrarie che ci sono specie nell'Europa occidentale e che prevedono contributi da parte dello Stato di centinaia e centinaia di miliardi ogni anno, questo ritmo di arretramento diventa sempre più grave.

In terzo luogo noi siamo convinti, e credo che ne siano convinti tutti i colleghi, che oggi in Italia non soffriamo di mancanza di liquidità di capitali, ma soffriamo per un eccesso di liquidità bancaria, di un eccesso di capitali inutilizzati nelle banche, negli istituti di credito italiani e che una delle ragioni del marasma economico dal quale non riusciamo ancora ad uscire è proprio il fatto che, come è stato detto icasticamente dal Governatore della Banca d'Italia, il cavallo non beve. Ed allora? A noi sembra che tutte le ragioni, tutte le spinte vadano in una direzione, nella direzione di aumentare i fondi a disposizione dell'agricoltura.

Signor Presidente, capisco che l'Assemblea sia stanca e vedo anche qualche collega che fa cenno di impazienza, però non vorrei che, solo perchè alcune questioni vengono alla fine di una determinata legge e l'Assemblea è stanca, venissero considerate meno importanti di quelle che si discutono all'inizio della legge. Purtroppo in una legge abbiamo questioni importanti all'inizio, questioni importanti a metà e questioni importanti anche alla fine e dovete permettere a noi, che abbiamo dimostrato molta buona volontà nell'andare avanti speditamente e nel far superare quei punti in cui pure c'erano dissensi ma non di fondo, di approfondire quei punti, come quello riguardante l'esenzione dalle imposte e come questo riguardante la possibilità di dare determinati fondi all'agricoltura in armonia con le disponibilità e le mancate richieste provenienti da altri rami dell'economia italiana. In particolare deve essere approfon-

dito un aspetto di questa immissione di capitali nell'agricoltura. Abbiamo discusso a lungo (mi dispiace che non sia presente il sottosegretario Schietroma col quale abbiamo a lungo scambiato idee su questo argomento) sulla produzione, sulla produttività e via dicendo.

Ma, a parte quelle che possono essere disquisizioni di carattere più o meno teorico, esiste un problema fondamentale. L'agricoltura italiana oggi non può essere che un'agricoltura altamente intensiva: o è questo, o non è. Un'agricoltura altamente intensiva non può essere tale se non ha a disposizione l'irrigazione, se non ha a disposizione l'acqua. E allora il problema fondamentale è questo, onorevoli colleghi: noi possiamo fare tutti i provvedimenti di sperpero come vogliamo, di decine, di centinaia, di migliaia di miliardi dei soldi del contribuente italiano, ma il problema fondamentale non lo risolviamo. Non dico che il cento per cento dei capitali che lo Stato investe nell'agricoltura debbano andare all'irrigazione, ma che una parte notevole, lo sforzo fondamentale deve essere fatto in questa direzione.

Anche qui ci si dice: provvederemo con altri mezzi. Fin dal principio ci si disse: l'irrigazione sarà la pupilla degli occhi della nuova legge sulla Cassa per il Mezzogiorno. Quando arrivammo a discutere della Cassa per il Mezzogiorno, constatammo che l'irrigazione era un ammenicolo, un inciso, e fummo rimandati al piano verde. Oggi siamo al piano verde e ci si rimanda ancora a leggi che sono di là da venire.

Abbiamo i soldi a disposizione, colleghi, abbiamo la possibilità di intervenire in maniera massiccia nell'agricoltura in direzione dell'irrigazione: qui è Rodi, e qui dobbiamo saltare; dobbiamo dimostrare la nostra capacità di essere degni del posto in cui ci ha mandato il popolo italiano per risolvere i problemi e non rimandarli continuamente come stiamo facendo.

Un collega di parte democristiana mi diceva questa mattina in un commento molto fuggevole: « Ma che discutiamo a fare? Tanto non ci sono neanche questi soldi! » Io non ho questo profondo pessimismo, ma credo che se ci impegniamo veramente, i soldi in

Italia ci sono, ma purtroppo sono fermi. Noi li possiamo mettere in movimento. Si tratta allora di avere una volontà politica comune.

Io non pretendo di illustrare voce per voce le proposte che noi facciamo di aumenti, che sono precisamente alle lettere *d*), *c*), *m*), *o*), *q*), e soprattutto alla lettera *r*) che finanzia l'articolo 19; e alle lettere *s*) e *t*), per gli articoli 42 e 43; nè tornerò ad illustrare l'emendamento all'articolo 43, che è il *pendant* dell'articolo 42. Voglio solo osservare una cosa circa queste lettere: noi, prevedendo che la maggioranza avrebbe tenuto fede all'impegno (e infatti vi ha tenuto fede) di presentare un articolo 16-*bis*, che è stato approvato, avevamo inserito, fin da prima che la maggioranza presentasse quell'articolo, dopo la lettera *o*) una lettera *o-bis*) per l'importo di lire 10 mila milioni per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*.

Ora, questi 10 mila milioni, non sono solo per l'articolo 42, ma anche per l'articolo 43, cioè anche per i tre anni del secondo periodo del piano verde. Ho visto un emendamento presentato dalla maggioranza, nel quale si parla di mille milioni per il finanziamento dell'articolo 16-*bis*...

B O L E T T I E R I, *relatore*. Si tratta di 1.500 milioni per i primi due anni e di 2.750 per gli altri.

C O N T E. Avevo visto solo il primo; il secondo non era ancora arrivato quando ne avevo preso visione. Secondo me si tratta di una cifra irrisoria che non basta neanche ad avviarci. L'articolo 16-*bis*, se ho compreso bene qual è la volontà della maggioranza, mira a costituire elementi di civiltà nelle campagne che consentano al contadino di non abbandonare le campagne medesime. Ora, se pensiamo di poter fare questo con 1.500 milioni nei primi due anni e con 2.750 negli anni successivi, siamo proprio degli illusi. Certo, noi sull'articolo 16-*bis* siamo stati d'accordo fondamentalmente, anche se abbiamo presentato qualche emendamento, e diamo atto della buona volontà. Però noi ci permettiamo di invitare la Commissione ed il Governo — che ora è rappresentato solo dal Sottosegretario competente per la parte

finanziaria — di tener conto di queste cose, di tener conto che ci sono delle difficoltà, è vero, e la Commissione finanze e tesoro ha già dato il suo parere; però al di là di ogni parere l'Assemblea è sovrana, ed io credo che noi possiamo arrivare a risolvere questo problema.

Pertanto, al di là degli accorgimenti per cui la maggioranza ha creduto di dover presentare il suo emendamento sul piano finanziario mantenendosi nell'ambito dei 900 miliardi, noi siamo del parere che si possa superare quest'ambito e arrivare ai 1.500 miliardi che abbiamo proposto.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B O L E T T I E R I, *relatore*. Onorevoli colleghi, il senatore Conte ci invita a riaprire la discussione. Evidentemente noi non possiamo seguirlo su questa strada. Tuttavia desidero fare una osservazione (non polemica, senatore Conte) per precisare il punto di vista della Commissione.

Si è detto finora che non abbiamo i fondi. Dimenticate forse la vostra polemica e l'appoggio che avete dato alle osservazioni calzanti, giuste della 5^a Commissione? Noi ci dobbiamo muovere nei limiti di questi 900 miliardi. Voi dite che sono pochi; lo dice anche la maggioranza, lo dice il relatore e io credo che lo dica anche il Ministro dell'agricoltura. Certo, senatore Conte, l'irrigazione è la cosa più importante. Ma noi qui siamo come in un letto di Procuste, tiriamo la coperta da una parte e ci scopriamo dall'altra. Dobbiamo indubbiamente equilibrare le spese. Per aver voluto l'articolo 16-*bis* abbiamo dovuto per forza aggiustare alcune voci e diminuire anche gli stanziamenti di alcuni articoli che ci stavano a cuore. L'essenziale è aver operato in una certa armonia. L'essenziale è che, una volta posti i problemi — quello dell'articolo 16-*bis* e quello dell'irrigazione — tutta la politica agricola del Governo deve tendere a potenziare l'agricoltura attraverso sempre più massicci investimenti e rinvenimenti di capitali da incanalare in canali profittevoli. Noi, onorevoli colleghi,

siamo per i nostri emendamenti agli articoli 42 e 43 e siamo contrari agli emendamenti proposti agli stessi articoli dagli onorevoli colleghi di parte comunista.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ad esprimere l'avviso del Governo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel suo discorso di replica, l'onorevole Ministro dell'agricoltura ha già chiarito l'importanza e l'ampiezza dell'intervento dello Stato nel settore dell'agricoltura, attuato con il presente disegno di legge. Il limite di spesa segnato dal disegno di legge è purtroppo invalicabile. Gli onorevoli colleghi considerino altresì che non si tratta di attingere da entrate ordinarie per far fronte a queste spese, ma, come si rileva dall'articolo 48 del disegno di legge, di far largo ricorso al mercato finanziario. Sono evidenti le conseguenze di squilibrio e di tensione che può portare un appello al mercato finanziario stesso, al di là dei limiti pur notevoli prudentemente calcolati nel disegno di legge.

Le considerazioni che hanno portato a commisurare a questa entità lo sforzo che può sostenersi per il settore dell'agricoltura, pur riconoscendo che l'intervento è al di sotto della misura che sarebbe desiderata dall'intero Senato, sono tali che non consentono di varcare il limite anzidetto. Il Governo si oppone pertanto all'emendamento del senatore Conte ed accetta i due emendamenti all'articolo 42 e all'articolo 43 presentati dall'onorevole Bolettieri ed altri.

P R E S I D E N T E . Dobbiamo a questo punto riprendere in esame gli emendamenti accantonati presentati all'articolo 19. Il primo di essi è stato presentato dai senatori Mencaraglia, Compagnoni, Colombi, Gomez d'Ayala, Cipolla, Santarelli, Moretti e Conte e tende a sopprimere il secondo comma dell'articolo 19. Il secondo a firma dei senatori Cipolla, Conte, Compagnoni, Santarelli, Moretti, Colombi e Gomez d'Ayala tende a sostituire, in via subordinata, nel

secondo comma, le parole: « al 50 per cento » con le altre: « all'80 per cento ».

C O N T E . Chiediamo che sia posto in votazione l'emendamento soppressivo e rinunciamo all'emendamento subordinato.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Mencaraglia, Compagnoni ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Torniamo all'articolo 42.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo, presentato dai senatori Conte, Cipolla ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Bolettieri, Tedeschi e altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 42.

(Autorizzazione di spesa)

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967, la spesa di:

a) lire 1.500 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 e per l'attuazione dell'articolo 3;

b) lire 600 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;

c) lire 2.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 5;

d) lire 300 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;

e) lire 2.400 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;

f) lire 4.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;

g) lire 7.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;

h) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;

i) lire 5.500 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;

j) lire 17.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;

k) lire 10.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;

l) lire 1.500 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;

m) lire 200 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;

n) lire 4.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;

o) lire 20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;

p) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi di cui all'articolo 17;

q) lire 8.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;

r) lire 7.000 milioni per gli investimenti di cui all'articolo 19;

s) lire 21.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20;

t) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 24;

u) lire 4.500 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 26;

v) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 28;

w) lire 3.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29;

z) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 31;

aa) lire 2.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale istituito dall'articolo 32;

bb) lire 10.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35;

cc) lire 1.500 milioni per le spese generali di cui all'articolo 37;

dd) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 56.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'articolo 43. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 43.

(Autorizzazione di spesa).

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di:

a) lire 2.000 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 nonché per l'attuazione dell'articolo 3;

b) lire 800 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;

c) lire 3.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento dei programmi di cui all'articolo 5;

d) lire 350 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;

e) lire 3.500 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;

f) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;

g) lire 16.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;

h) lire 5.300 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;

i) lire 6.000 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;

j) lire 24.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;

k) lire 14.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;

l) lire 4.000 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;

m) lire 300 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;

n) lire 7.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;

o) lire 27.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;

p) lire 8.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17;

q) lire 8.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 18;

r) lire 24.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 19;

s) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 23;

t) lire 5.000 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 25;

u) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 27;

v) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 28;

w) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 30;

z) lire 3.000 milioni per apporto al fondo forestale nazionale istituito dall'articolo 31;

aa) lire 12.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 34;

bb) lire 1.700 milioni per le spese generali di cui all'articolo 35;

cc) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 52.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Conte, Cipolla, Santarelli, Moretti, Compagnoni, Colombi e Gomez d'Ayala. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Alla lettera d), sostituire le parole: « 350 milioni » con le altre: « 1.500 milioni »;

alla lettera e), sostituire le parole: « 3.500 milioni » con le altre: « 5.000 milioni »;

alla lettera g), sostituire le parole: « 16.000 milioni » con le altre: « 30.000 milioni »;

alla lettera m), sostituire le parole: « 300 milioni » con le altre: « 2.500 milioni »;

dopo la lettera o), inserire la seguente lettera: « o-bis) lire 10.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 16-bis »;

alla lettera q), sostituire le parole: « 8.000 milioni » con le altre: « 20 miliardi »;

alla lettera r), sostituire le parole: « 24.000 milioni » con le altre: « 150 miliardi »;

alla lettera s), sostituire le parole: « 5.000 milioni » con le altre: « 20 miliardi »;

alla lettera t), sostituire le parole: « 5.000 milioni » con le altre: « 15 miliardi ».

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso dalla precedente votazio-

ne. Da parte dei senatori Bolettieri, Tedeschi, Lombardi, Garlato, Indelli e Tortora è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Alla lettera f), sostituire le parole: « 6.000 milioni » con le altre: « 5.250 milioni »;

alla lettera g), sostituire le parole: « 16.000 milioni » con le altre: « 11.000 milioni »;

alla lettera o), sostituire le parole: « 27.000 milioni » con le altre: « 20.000 milioni »;

dopo la lettera o), inserire la seguente lettera: « o-bis) lire 2.750 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16-bis »;

alla lettera r), sostituire le parole: « 24.000 milioni », con le altre: « 23.000 milioni »;

alla lettera aa), sostituire le parole: « 12.000 milioni » con le altre: « 23.000 milioni ».

PRESIDENTE. Questo emendamento è già stato illustrato dal senatore Bolettieri, poichè è collegato all'emendamento già approvato, presentato all'articolo 42 dagli stessi proponenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 43 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Presentazione di disegno di legge

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A nome dei Ministri dell'interno e del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Aumento del contributo statale in favore della fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia ». (1759)

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione del predetto disegno di legge.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,20).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari